SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 127° — Numero 53**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 5 marzo 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1985.

Approvazione e pubblicazione della tabella UNI-CIG 7135/85 di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulla sicurezza del gas combustibile (7° Gruppo).

85A7997

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1985, n. **934.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 30 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è inserito l'insegnamento di «diagnostica e chirurgia endoscopica».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1986
Registro n. 12 Istruzione, foglio n. 263

86G0199

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1985, n. **935.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 45, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

epatologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1986
Registro n. 12 Istruzione, foglio n. 262

86G0263

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1985, n. **936.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 55, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

chirurgia del cuore e dei grossi vasi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1986
Registro n. 12 Istruzione, foglio n. 268

86G0201

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1985, n. **937.**

Istituzione dell'Ordine dei giornalisti per la regione Marche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista l'istanza tendente ad ottenere la costituzione dell'Ordine regionale dei giornalisti delle Marche, presentata da giornalisti residenti nella suddetta regione;

Visti l'art. 73, secondo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69 e l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115;

Sentiti i pareri espressi al riguardo dal consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e dal consiglio interregionale dell'Emilia-Romagna e Marche;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 1985;

Su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo unico

A modifica dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è istituito l'Ordine dei giornalisti per la regione Marche, con sede del consiglio dell'Ordine in Ancona, con competenza per la rispettiva circoscrizione.

La circoscrizione territoriale di cui al n. 6 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è modificata nel senso che la predetta circoscrizione, con sede del consiglio in Bologna, comprende solamente l'Emilia-Romagna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1986
Atti di Governo, registro n. 58, foglio n. 17

86G0212

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1986, n. **55.**

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1984, n. 471, concernente l'approvazione del regolamento per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e regionali della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione del relativo regolamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, di approvazione del regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle amministrazioni dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1984, n. 471, concernente l'approvazione del regolamento per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e regionali della Corte dei conti;

Considerata l'opportunità di apportare al suddetto regolamento talune modifiche ed integrazioni in relazione alle esigenze di funzionamento degli uffici centrali e regionali della Corte dei conti;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° febbraio 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

L'art. 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1984, n. 471, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — I lavori, le provviste e i servizi che, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per la loro natura debbono farsi in economia, sempre che la competenza non spetti per legge al Provveditorato generale dello Stato, sono i seguenti:

1) lavori di riparazione, adattamento e manutenzione dei locali demaniali con i relativi impianti, infissi e manufatti adibiti ad uso degli uffici centrali e regionali della Corte dei conti, salva la competenza degli uffici del genio civile per i lavori di straordinaria manutenzione;

2) lavori ordinari di manutenzione, adattamento e riparazione di locali con i relativi impianti, infissi e manufatti, presi in affitto ad uso degli uffici centrali e regionali della Corte dei conti, nei casi in cui per legge o per contratto le spese siano a carico del locatario;

3) pulizia, illuminazione e riscaldamento dei locali adibiti a sede degli uffici regionali a carico della Corte dei conti per legge o per contratto;

4) spese per la guardiania agli elevatori elettronici;

5) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere e abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazioni;

6) manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto per gli uffici centrali e regionali della Corte dei conti;

7) rilegatura di libri e pubblicazioni per gli uffici centrali e regionali della Corte dei conti;

8) acquisto di materiali e oggetti necessari per l'esecuzione di lavori e servizi;

9) divulgazione dei bandi di concorso a mezzo stampa o di altre fonti di informazione, ove ritenuto necessario;

10) lavori di traduzione, da affidare a imprese commerciali, nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;

11) lavori di stampa, tipografia, litografia, qualora ragioni di urgenza lo richiedono e sia impossibile provvedere direttamente;

12) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;

13) spese di cancelleria, spese postali, telefoniche e telegrafiche;

14) locazioni di immobili a breve termine, con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di concorsi indetti dai competenti uffici centrali e per l'organizzazione di manifestazioni culturali e scientifiche sui temi di specifico interesse della Corte, quando non siano disponibili sufficienti o idonei locali demaniali;

15) spese per l'organizzazione di convegni, conferenze, riunioni, mostre e cerimonie nonché per la partecipazione di magistrati e funzionari della Corte dei conti a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche su temi di specifico interesse della Corte dei conti;

16) acquisti di medaglie, diplomi ed altri oggetti per commemorazioni e per convegni internazionali;

17) spese di rappresentanza per relazioni pubbliche e casuali;

18) spese per l'acquisto di refezioni destinate al personale che presta con orario continuativo opera di sorveglianza dei candidati durante lo svolgimento delle prove relative a concorsi banditi dalla Corte dei conti;

19) acquisto, installazione, manutenzione, riparazione e modifica di impianti, macchinari, apparecchiature ed attrezzature, ivi comprese le macchine da scrivere, per calcolo e per riproduzione;

20) acquisto, manutenzione e riparazione di arredi, mobili e suppellettili per ufficio;

21) spese per gli accertamenti sanitari nei confronti del personale;

22) spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, nonché per la partecipazione del personale a corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;

23) spese per la provvista di combustibili, carburanti, lubrificanti e di ogni altro genere di materiali di consumo;

24) spese per le attrezzature occorrenti per il funzionamento di mense gestite dal personale;

25) spese minute non previste nei precedenti paragrafi sino all'importo di lire cinque milioni».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1984, n. 471, è così modificato:

«I preventivi devono richiedersi ad almeno tre imprese. È consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola impresa nei casi di specialità o di urgenza del lavoro, della provvista e del servizio, ovvero quando l'importo della spesa non superi le lire dieci milioni».

Art. 3.

L'art. 9 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1984, n. 471, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. — I lavori, le provviste e i servizi di cui all'art. 1 sono soggetti a collaudo finale, con esclusione di quelli che per loro natura non possono essere sottoposti a collaudo.

Il collaudo è eseguito da funzionari o impiegati, nominati dal segretario generale della Corte dei conti, ovvero da uffici tecnici qualora occorra specifica competenza.

Se la spesa non supera le lire sette milioni è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal consegnatario dell'ufficio interessato.

In ogni caso il collaudo o l'attestazione di regolare esecuzione non possono essere effettuati da funzionari o impiegati che abbiano diretto o sorvegliato l'esecuzione dei lavori e delle provviste e lo svolgimento dei servizi.

È consentito il collaudo parziale dei lavori, delle provviste e dei servizi secondo le norme di cui ai precedenti commi. In tal caso i pagamenti in conto sono disposti nella misura di cui all'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nel testo sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1976, n. 904».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1986
Atti di Governo, registro n. 58, foglio n. 18

86G0213

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 14 dicembre 1985.

Modalità di rimborso alle gestioni pensionistiche degli oneri sostenuti per effetto delle disposizioni dell'art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 15 aprile 1985, n. 140, concernente «Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale»;

Visto il primo comma dell'art. 6 della predetta legge n. 140/1985 che dispone, in favore dei soggetti appartenenti alle categorie previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione di quelli che abbiano titolo a fruire, anche in parte, dei benefici della legge stessa, la concessione di una maggiorazione reversibile del trattamento di pensione in godimento;

Visto il quinto comma del medesimo art. 6 che pone gli oneri della maggiorazione a carico dello Stato;

Considerato che ai sensi del sesto comma del citato art. 6 occorre stabilire le modalità per il rimborso a enti, istituti, fondi e casse che gestiscono forme di previdenza obbligatorie delle somme corrisposte a titolo di maggiorazione;

Considerato che il beneficio della maggiorazione può essere goduto su un solo trattamento pensionistico;

Decreta:

Ai fini del rimborso delle somme anticipate per effetto delle disposizioni del primo comma dell'art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, gli enti, istituti, fondi e casse previdenziali devono presentare annualmente alla Direzione generale del Tesoro:

a) l'elenco, debitamente vistato dal collegio sindacale, dei pensionati cui è stata corrisposta la maggiorazione, con indicazione del numero e della categoria di pensione, del periodo per il quale la stessa è stata corrisposta nonché dell'importo complessivamente erogato;

b) dichiarazione del direttore generale dell'ente, istituto, fondo o cassa previdenziale che attesti che per ogni pensionato è stata acquisita la documentazione che dà titolo alla maggiorazione ivi compresa la dichiarazione dell'interessato, alla quale sono applicabili le penalità previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che il beneficio della maggiorazione non è stato chiesto in altro ordinamento pensionistico.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1986
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 368

86A1489

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 27 febbraio 1986.

Fascia di ingombro (corona circolare) nella quale devono iscriversi gli autoveicoli.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 13 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, il quale dà facoltà al Ministro dei trasporti di modificare, fra gli altri, l'art. 221 del regolamento di esecuzione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, per adeguarlo alle norme contenute in direttive comunitarie;

Visto l'allegato I alla direttiva comunitaria numero 85/3/CEE pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 2/14 del 3 gennaio 1985, il quale, al punto 1.5, determina la corona circolare entro la quale deve potersi iscrivere ogni veicolo a motore o veicolo combinato;

Considerato che la predetta direttiva modifica pertanto il punto 6 dell'art. 221 del regolamento, di cui è fatto cenno nel primo visto, come successivamente già modificato con legge 5 maggio 1976, n. 313;

Decreta:

Art. 1.

Le misure del raggio minore e la larghezza della fascia di ingombro (corona circolare) di cui al punto 6 dell'art. 221 del regolamento di esecuzione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale sono rispettivamente m 5,30 e m 7,20.

Resta fermo l'obbligo della determinazione del diametro minimo di volta.

Art. 2.

La Direzione generale M.C.T.C. è autorizzata ad adottare le determinazioni che conseguono.

Roma, addì 27 febbraio 1986

Il Ministro: SIGNORILE

NOTE

Nota all'art. 1:

L'art. 1 modifica il punto 6 dell'art. 221 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con D.P.R. n. 420/1959, nel valore della larghezza della corona circolare da m 6,70 a m 7,20.

86A1530

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 gennaio 1986.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, nonché di un tasso di premio annuo non compreso nella tariffa temporanea caso morte in vigore, presentate dalla S.p.a. Norimberga Maeci vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 26 giugno e 9 settembre 1985 della società per azioni Norimberga Maeci vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di un tasso di premio annuo non compreso nella tariffa temporanea caso morte in vigore;

Vista la nota in data 2 dicembre 1985, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, le relative condizioni speciali di polizza nonché un tasso di premio annuo non compreso nella tariffa temporanea caso morte in vigore, presentate dalla società per azioni Norimberga Maeci vita, con sede in Milano:

tariffa 22/R - assicurazione mista a premio unico con rivalutazione annua della prestazione garantita. I tassi di premio da adottare nella suindicata tariffa sono gli stessi dell'assicurazione mista, a premio unico, a prestazione indicizzata approvata con decreto ministeriale 11 novembre 1982;

condizioni speciali di polizza della suindicata tariffa 22/R, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita;

tariffa 33/R - assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico e con rivalutazione annua della prestazione garantita. I tassi di premio da adottare nella suindicata tariffa sono gli stessi della rendita vitalizia differita a prestazione indicizzata, con controassicurazione e a premio unico, approvata con decreto ministeriale 11 novembre 1982;

condizioni speciali, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, della suindicata tariffa 33/R;

tasso di premio annuo pari a L. 49,28 per L. 1.000 di capitale assicurato per una testa di età di 68 anni e per la durata di due anni in tariffa 11, assicurazione temporanea per il caso di morte, approvata con decreto ministeriale del 21 maggio 1979.

Roma, addì 20 gennaio 1986

Il Ministro: ALTISSIMO

86A1389

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare due donazioni

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/618 del 20 maggio 1985, l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla signora Maria Albini, consistente in manoscritti del padre e nella corrispondenza a lui diretta, del valore di L. 8.000.000, da destinare alla biblioteca della facoltà di lettere e filosofia della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/1129 dell'11 novembre 1985, l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla società Sasib, con sede in Bologna, via Corticella n. 87/80, consistente nelle seguenti apparecchiature:

una 3 B2 300/B, una 3 B2 400/B; due Expio; due 3 B Net; due M 24 Net; due WS 584; due PR 19; una KD 5620; Unix 1200 × 2; C Language; PC Interface; Pascal; Line Printer Spooling; una M 24 Colore Floppy Disk; una Easy Writer II; una Easy Planner; una Easy Mailer; T.I.M., del valore complessivo di L. 178.684.000, per gli scopi e le esigenze di ricerca e di didattica del dipartimento di matematica della predetta Università.

86A1410

Vacanza di un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Chieti

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Chieti, è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. 40 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

86A1501

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Febutolo crema ».

Con decreto in data 13 febbraio 1986 è stato revocato il decreto ministeriale 2 giugno 1984, n. 106/S, relativo alla sospensione dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale «Febutolo crema», registrata a nome dell'Istituto sieroterapico milanese S. Belfanti, con sede in Milano, via Darwin, 20.

Pertanto la richiamata specialità medicinale può nuovamente essere preparata e venduta nella composizione autorizzata con decreto ministeriale 23 agosto 1972.

86A1477

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Determinazione dell'indennità di carica spettante ai componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari.

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1985, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1985, registro n. 16 Industria, foglio n. 123, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, l'indennità di carica da corrispondere ai componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari in rappresentanza delle amministrazioni statali, è determinata a decorrere dal 9 maggio 1985 come segue:

compenso fisso per l'attività svolta nel consiglio di amministrazione e nel comitato esecutivo pari a L. 1.080.000 annue lorde;

importo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali pari a L. 30.000 lorde.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

86A1360

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1985, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1985, registro n. 29 Difesa, foglio n. 323, è stata sanzionata la croce al valor militare già conferita «sul campo» dalle autorità all'uopo delegate in favore di:

Micangeli Adelmo, nato a Borgocollefegato (Rieti) il 17 luglio 1910, sottotenente del I battaglione del 211° rgt.f. «Cacciatori d'Africa», con la seguente motivazione: «Ufficiale di vettovagliamento, conscio del proprio dovere, non esitava a rimanere allo scoperto sotto intenso bombardamento, per recuperare generi di sussistenza, sottoposti alle raffiche nemiche. Bello esempio di altruismo e cameratismo militare». — Amba Alagi, 10 maggio 1941.

86A1515

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Ferrara

Con decreto ministeriale del 12 febbraio 1986 è stato approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Ferrara.

86A1468

Modificazioni allo statuto dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane

Con decreto ministeriale del 12 febbraio 1986 sono stati modificati gli articoli 5, 16, 32 e 33 ed è stato soppresso l'art. 42 dello statuto dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.

86A1467

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo

Con decreto ministeriale del 10 febbraio 1986 sono stati modificati gli articoli 5, 7, 25, 29, 32 e 43 dello statuto della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo.

86A1469

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olio combustibile fluido. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 4 marzo 1986 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	632
Gasolio agricoltura	»	394
Petrolio agricoltura	»	383
Gasolio pesca e piccola marina	»	361
Petrolio pesca e piccola marina	»	351

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	603	606	609	612	615
Petrolio (*)	»	642	645	648	651	654
Olio comb.le fluido	L./kg	375	378	381	384	387

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

86A1613

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Approvazione della relazione del Consiglio nazionale delle ricerche sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia per il 1985. (Deliberazione 13 febbraio 1986).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2 della legge 2 marzo 1963, n. 283, nel testo modificato con legge 30 marzo 1965, n. 330;

Vista la relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia per il 1985, presentata dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, ai sensi del citato art. 2;

Visto l'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Udita la relazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

Delibera:

Sono approvate le linee generali della relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia per il 1985, presentata dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Roma, addì 13 febbraio 1986

Il Presidente delegato: ROMITA

86A1511

Determinazione dei nuovi limiti di reddito, dei tassi agevolati e dei massimali di mutuo per l'edilizia agevolata ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 e legge 25 marzo 1982, n. 94. (Deliberazione 13 febbraio 1986).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457;

Visto il decreto-legge n. 629/79 convertito nella legge 15 febbraio 1980, n. 25;

Visto il decreto-legge n. 9/82, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2, della citata legge n. 457/78 che, al punto 1 del penultimo comma, stabilisce che il CIPE, previo parere della commissione consultiva interregionale, delibera su proposta del CER, la misura dei mutui, dei tassi e dei limiti di reddito per gli interventi di edilizia residenziale assistita dal contributo dello Stato;

Visto l'art. 16, secondo comma, della legge n. 457/78 che prevede la revisione biennale del limite massimo di mutuo per gli interventi di edilizia residenziale assistita da contributo dello Stato;

Visti gli articoli 26 e 37 della legge n. 457/78 che stabiliscono il concorso del contributo dello Stato alle realizzazioni di edilizia abitativa rurale;

Visto l'art. 22 della legge n. 457/78 che definisce i limiti di reddito per l'assegnazione in locazione delle abitazioni di edilizia sovvenzionata;

Viste le proprie precedenti delibere del 19 novembre 1981, del 12 novembre 1982 e del 12 giugno 1984, che stabiliscono, fra l'altro, i massimali dei mutui concedibili, la misura dei tassi agevolati ed i corrispondenti limiti di reddito per gli interventi di edilizia agevolata, nonché il limite di reddito per l'assegnazione in locazione delle abitazioni di edilizia sovvenzionata;

Vista la proposta del CER formulata con nota n. 4102/AG del 14 novembre 1985;

Visto il parere della commissione consultiva interregionale espresso nella seduta del 30 gennaio 1986;

Delibera:

1. Il limite massimo di mutuo per la costruzione di nuovi alloggi e per l'acquisto o recupero di alloggi, per tutti i mutui assistiti da contributo dello Stato in conto interessi, è fissato in lire 60 milioni. Nei

limiti delle disponibilità esistenti, ferme restando le dimensioni finanziarie del programma 1986-87 di cui alla legge n. 457/78 e tenuto presente quanto indicato al punto 1 della delibera CIPE del 19 giugno 1985, è facoltà delle regioni applicare il nuovo massimale di mutuo anche agli interventi relativi ai precedenti bienni ancora da programmare.

2. I limiti massimi di reddito e le misure dei tassi agevolati relativi sono stabiliti come segue:

	Limiti di reddito (milioni)	Tassi agevolati	
	—	—	
2.1. Alloggi destinati alla locazione, realizzati da comuni e IACP nonché da cooperative a proprietà indivisa	14,5	3	(primi 6 anni)
2.2. Alloggi realizzati da imprese, cooperative a proprietà individuale e privati, nonché da enti pubblici che costruiscono alloggi da assegnare in proprietà	14,5	4,5	(primi 4 anni)
	18	8	(primi 4 anni)
	24	12	(primi 4 anni)

3. Le agevolazioni per gli interventi di edilizia rurale di cui all'art. 26 della legge n. 457/78, sono così determinate:

	Limiti di reddito (milioni)	Tassi agevolati: Territori di cui alla legge n. 1102/1971	Tassi agevolati: Rimanente territorio
	—	—	—
Coltivatori diretti	24	4,5	8
Imprenditori a titolo principale	24	8	12

4. I nuovi limiti di reddito, ed i corrispondenti tassi agevolati, si applicano alle operazioni di acquisto, di assegnazione o — per quanto riguarda gli alloggi costruiti da privati — di liquidazione finale perfezionate in data successiva a quella della presente delibera.

5. Il limite massimo di reddito per l'assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata, di cui alla delibera CIPE del 12 giugno 1984, è elevato a lire 11 milioni. Tale limite sarà applicato a partire dai bandi e dalle revoche dell'anno 1986 con riferimento — per tale anno — ai redditi percepiti nel 1985; per le revisioni dei canoni tale limite sarà applicato a partire dal 1° gennaio 1987.

6. La determinazione della misura, e la relativa decorrenza, del tasso di preammortamento è rimessa, ai sensi dell'art. 5, comma ottavo, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, così come modificato e integrato dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94, alla competenza del CER. Resta comunque confermato che il contributo statale di preammortamento è corrisposto per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla prima semestralità di contributo e che fino all'applicazione del tasso agevolato individuale, di cui al punto 2.2, a favore dei beneficiari delle singole quote frazionate di mutuo, è posto a carico dell'operatore un tasso agevolato uguale a quello di preammortamento.

Roma, addì 13 febbraio 1986

Il Presidente delegato: ROMITA

86A1497

Programma preparatorio Ariane V dell'Esa
(Deliberazione 13 febbraio 1986)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Viste le proprie delibere del 27 aprile 1984 e del 3 aprile 1985;

Vista la proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, prot. n. 0059 del 15 gennaio 1986, riguardante la partecipazione italiana al programma Ariane V dell'Agenzia spaziale europea;

Tenuto conto dell'adesione all'iniziativa del Ministro del tesoro, comunicata con telex n. 3843 del 7 febbraio 1986;

Udita la relazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

Delibera:

È approvata la partecipazione italiana alla estensione della fase preparatoria del motore HM60 dell'Ariane V dell'Esa, per gli anni 1986 e 1987, per una contribuzione complessiva di 59,3 miliardi di lire.

La copertura di detto onere complessivo, detratto l'importo previsto per l'Ariane V dalla propria delibera del 3 aprile 1985 (miliardi 29), fa carico per lire 10 miliardi nel 1986 e per lire 20,3 miliardi nel 1987, allo stanziamento iscritto al cap. 8251 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il 1986 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Raccomanda che in sede di ripartizione delle commesse derivanti dal suddetto programma, venga soddisfatta la prevista tendenza al 100% di ritorni industriali, come previsto dalla convenzione istitutiva dell'Esa.

Roma, addì 13 febbraio 1986

Il Presidente delegato: ROMITA

86A1510

REGIONE MARCHE

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Si comunica che la società «Terme di Carignano» di Fano (Pesaro), con decreto del presidente della giunta delle Marche n. 25294 in data 28 novembre 1985, è stata autorizzata all'adeguamento delle etichette dell'acqua minerale «Orianna» ai sensi del decreto ministeriale 1° febbraio 1983.

Le etichette dovranno essere conformi agli esemplari allegati al decreto del presidente della giunta delle Marche n. 25294 del 28 novembre 1985, ed i recipienti dell'acqua minerale «Orianna» non devono essere contrassegnati con altri stampati, oltre ai predetti.

Si comunica che il comune di Tolentino (Macerata), con decreto del presidente della giunta delle Marche n. 25295 in data 28 novembre 1985, è stato autorizzato all'adeguamento delle etichette dell'acqua minerale «Tolentino - Sorgente S. Lucia» ai sensi del decreto ministeriale 1° febbraio 1983.

Le etichette dovranno essere conformi agli esemplari allegati al decreto del presidente della giunta delle Marche n. 25295 del 28 novembre 1985, ed i recipienti dell'acqua minerale «Tolentino - Sorgente S. Lucia» non devono essere contrassegnati con altri stampati, oltre ai predetti.

Si comunica che la ditta Eredi Girolamo Varnelli di Pievebovigliana (Macerata), con decreto del presidente della giunta delle Marche n. 26705 in data 23 dicembre 1985, è stata autorizzata a mettere in vendita, per uso bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata «Fonte Col de' Venti» in contenitori vetro Vichj da 920 ml e 460 ml (sia per acqua minerale naturale come sgorga dalla sorgente, che per acqua minerale naturale addizionata di anidride carbonica).

86A1362

REGIONE SARDEGNA

Individuazione delle zone sottoposte a vincolo di non trasformabilità, sino al 31 dicembre 1986, in vista dell'approvazione degli strumenti di disciplina paesistica.

L'ASSESSORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, art. 57 - Norma di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna, con cui sono state delegate alla regione stessa le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali, sia per quanto attiene alla loro individuazione sia per quanto attiene alla loro tutela e relative sanzioni;

Atteso che, ai sensi della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, art. 20, l'assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport esercita le competenze attribuite alla regione in materia di tutela delle bellezze naturali;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497 - Protezione delle bellezze naturali, ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale;

Atteso che la legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, ha sottoposto a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, alcune categorie di aree;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro il 31 dicembre 1986, le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale, mediante la redazione di strumenti di disciplina paesistica, le aree di cui all'art. 1 della medesima legge, nonché le aree ricomprese negli elenchi redatti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Atteso che le regioni possono individuare, tra quelle vincolate ai sensi delle norme predette, le aree in cui, entro il 31 dicembre 1986, in vista dell'approvazione della disciplina paesistica di cui all'art. 1-*bis* della legge n. 431/1985 medesima, è vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi né l'aspetto esteriore degli edifici;

Vista la deliberazione della giunta regionale adottata in seduta n. 53/66 del 20 dicembre 1985 con la quale sono state individuate le aree da sottoporre al vincolo di non trasformabilità ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che, tra le altre, è stata individuata, nel territorio dei comuni di Villaputzu e S. Vito la seguente area così denominata: salto di Quirra - torrente di Quirra - Flumini Durci e foce. Determinazione catastale: Villaputzu: foglio 18 tutto, foglio 19 tutto, parte dei fogli 10 e 11 ed in particolare i mappali compresi tra i confini catastali del rio Flumini Durci o terrente Quirra ed una fascia di m 150 da essi. Parte del foglio 20 ed in particolare i mappali compresi tra i confini ovest e sud del foglio 20 e la retta nascente nel punto d'interserzione dei fogli 11, 19 e 20 e terminante nel punto d'interserzione dei fogli 20, 21 e 25. Parte dei fogli 21 e 25 ed in particolare i mappali, o parte di essi, compresi nella fascia di m 150 dai confini catastali del rio Flumini Durci. S. Vito parte dei fogli 2 e 9 ed in particolare i mappali compresi nella fascia di m 150 dai confini catastali del rio Flumini Durci;

Atteso che tale area risulta in parte vincolata ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con decreto ministeriale 22 luglio 1977 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 10 settembre 1977) e, nella residua parte, risulta vincolata ai sensi dell'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, in combinato disposto con la legge 29 giugno 1939, n. 1497, in quanto è un corso d'acqua pubblico;

Atteso che l'area in parola è stata riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/1939 in quanto caratterizzata da un massiccio calcareo sormontato dai ruderi di un antico castello, che domina col suo aspetto imponente, aspro e selvaggio la tranquilla vallata del rio Flumini Durci componendo un quadro estetico ricco di visuali e punti di vista panoramici;

Considerato, quindi, che ai fini di una migliore tutela e valorizzazione della zona predetta, sotto il profilo paesaggistico, è opportuna la predisposizione di uno strumento di disciplina paesistica ai sensi della legge n. 1497/1939 e del regio decreto n. 1357/1940, nonché della legge n. 431/1985, art. 1-*bis*;

Atteso, infine che, nelle more di predisposizione ed in vista dell'approvazione della predetta disciplina paesistica da adottarsi entro il 31 dicembre 1986, è opportuno garantire, relativamente all'area sopra individuata, la conservazione dell'attuale stato dei luoghi;

Decreta:

Art. 1.

Il territorio in premessa indicato, individuato nell'elaborato cartografico di massima allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale, è sottoposto sino al 31 dicembre 1986 al vincolo di non trasformabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431.

Su tale territorio è vietata sino al 31 dicembre 1986 ogni modificazione dell'assetto nonché qualsiasi opera edilizia con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi né l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna.

Art. 3.

Copia del Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna su cui il presente decreto sarà pubblicato, verrà affissa per tre mesi ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati.

Art. 4.

Altra copia del Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna, predetto, verrà depositata, nello stesso periodo di tre mesi, presso la segreteria dei comuni interessati.

Cagliari, addì 23 dicembre 1985

L'assessore: FADDA

(Omissis).

L'ASSESSORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, art. 57 - Norma di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna, con cui sono state delegate alla regione stessa le funzioni amminstrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze natuali, sia per quanto attiene alla loro individuazione sia per quanto attiene alla loro tutela e relative sanzioni;

Atteso che, ai sensi della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, art. 20, l'assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport esercita le competenze attribuite alla regione in materia di tutela delle bellezze naturali;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497 - Protezione delle bellezze naturali ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale;

Atteso che la legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, ha sottoposto a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, alcune categorie di aree;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro il 31 dicembre 1986, le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale, mediante la redazione di strumenti di disciplina paesistica, le aree di cui all'art. 1 della medesima legge, nonché le aree ricomprese negli elenchi redatti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Atteso che le regioni possono individuare, tra quelle vincolate ai sensi delle norme predette, le aree in cui, entro il 31 dicembre 1986, in vista dell'approvazione della disciplina paesistica di cui all'art. 1-*bis* della legge n. 431/1985 medesima, è vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi né l'aspetto esteriore degli edifici;

Vista la deliberazione della giunta regionale adottata in seduta n. 53/66 del 20 dicembre 1985 con la quale sono state individuate le aree da sottoporre al vincolo di non trasformabilità ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che, tra le altre, è stata individuata, nel territorio del comune di Villasimius la seguente area così delimitata: fascia costiera tra il confine di Sinnai ed il rio Pescadeddus. Determinazione catastale: parte del foglio 19 ed in particolare i mappali o parte di essi compresi tra il mare ed una fascia di m 150 dalla strada provinciale Quartu Sant'Elena - Villasimius attuale. Sono escluse dalla predetta delimitazione le aree già edificate;

Atteso che tale area è stata vincolata ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con decreto ministeriale 1° settembre 1967 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 17 ottobre 1967);

Atteso che l'area predetta è stata riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/39 in quanto racchiude un quadro naturale che nasce dai monti ricoperti da fitta macchia mediterranea, con prevalenza di ginepri, e digradanti dolcemente verso il mare dove si alternano piccole spiaggiole, scogli e la foce di alcuni rii, offrendo da diversi punti di vista uno scenario suggestivo ed unico nella costa sud-orientale della Sardegna;

Considerato, quindi, che ai fini di una migliore tutela e valorizzazione della zona predetta, sotto il profilo paesaggistico, è opportuna la predisposizione di uno strumento di disciplina paesistica ai sensi della legge n. 1497/1939 e del regio decreto n. 1357/1940, nonché della legge n. 431/1985, art. 1-*bis*;

Atteso, infine che, nelle more di predisposizione ed in vista dell'approvazione della predetta disciplina paesistica da adottarsi entro il 31 dicembre 1986, è opportuno garantire, relativamente all'area sopra individuata, la conservazione dell'attuale stato dei luoghi;

Decreta:

Art. 1.

Il territorio in premessa indicato, individuato nell'elaborato cartografico di massima allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale, è sottoposto sino al 31 dicembre 1986 al vincolo di non trasformabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431.

Su tale territorio è vietata sino al 31 dicembre 1986 ogni modificazione dell'assetto nonché qualsiasi opera edilizia con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi né l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna.

Art. 3.

Copia del Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna su cui il presente decreto sarà pubblicato, verrà affissa per tre mesi ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato.

Art. 4.

Altra copia del Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna, predetto, verrà depositata, nello stesso periodo di tre mesi, presso la segreteria del comune interessato.

Cagliari, addì 23 dicembre 1985

L'assessore: FADDA

(Omissis).

L'ASSESSORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, art. 57 - Norma di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna, con cui sono state delegate alla regione stessa le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali, sia per quanto attiene alla loro individuazione sia per quanto attiene alla loro tutela e relative sanzioni;

Atteso che, ai sensi della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, art. 20, l'assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport esercita le competenze attribuite alla regione in materia di tutela delle bellezze naturali;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497 - Protezione delle bellezze naturali, ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale;

Atteso che la legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, ha sottoposto a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, alcune categorie di aree;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro il 31 dicembre 1986, le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale, mediante la redazione di strumenti di disciplina paesistica, le aree di cui all'art. 1 della medesima legge, nonché le aree ricomprese negli elenchi redatti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Atteso che le regioni possono individuare, tra quelle vincolate ai sensi delle norme predette, le aree in cui, entro il 31 dicembre 1986, in vista dell'approvazione della disciplina paesistica di cui all'art. 1-*bis* della legge n. 431/1985 medesima, è vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi né l'aspetto esteriore degli edifici;

Vista la deliberazione della giunta regionale adottata in seduta n. 53/66 del 20 dicembre 1985 con la quale sono state individuate le aree da sottoporre al vincolo di non trasformabilità ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che, tra le altre, è stata individuata, nel territorio dei comuni di Cabras, Riola Sardo e Nurachi la seguente area così denominata: stagno di Cabras, stagno di Mistras, fascia costiera da Capo S. Marco alla località Roja de Su Cantàru. Determinazione catastale: Cabras: fogli 17, 18, 19, 20, 42, 43, 62, 78, 79, 80, 81 e 82 (tutti i mappali); parte

dei fogli 1, 2, 3, 13, 16, 29, 34, 35, 38, 40, 41, 44, 46, 51, 53, 54, 55, 60, 61, 63, 69, 70, 72, 74, 76, 77 e 78 ed in particolare i mappali compresi nella fascia di m 300 dal confine catastale sul mare o dal confine catastale delle sponde degli stagni. Riola Sardo: foglio 3 tutto, foglio 48 tutto; parte dei fogli 16, 20, 21, 22, 23, 31, 32, 34, 41, 46 e 47 ed in particolare i mappali, o parte di essi, compresi nella fascia di m 300 dai confini catastali dello stagno di Cabras. Nurachi: parte dei fogli 1 e 2 ed in particolare i mappali, o parte di essi, compresi nella fascia di m 300 dai confini catastali dello stagno di Cabras. Sono escluse dalla predetta delimitazione:

a) centri abitati e le relative aree di espansione;

b) aree edificabili individuate dallo studio di disciplina delle zone «F» così come stabilite dall'art. 11 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17;

c) tutte le aree militari;

Atteso che tale area risulta vincolata ai sensi ai sensi dell'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, in combinato disposto con la legge 29 giugno 1939, n. 1497, in quanto costituisce un quadro assai vario caratterizzato dall'alternarsi di piccole spiagge, dune sabbiose, scogliere per finire a sud con la penisola di S. Giovanni di Sinis nella quale spiccano aree di notevole interesse archeologico e paesistico. Questo paesaggio è valorizzato all'interno dallo spettacolo offerto dagli stagni di Cabras e Mistras;

Considerato, quindi, che ai fini di una migliore tutela e valorizzazione della zona predetta, sotto il profilo paesaggistico, è opportuna la predisposizione di uno strumento di disciplina paesistica ai sensi della legge n. 1497/1939 e del regio decreto n. 1357/1940, nonché della legge n. 431/1985, art. 1-*bis*;

Atteso, infine che, nelle more di predisposizione ed in vista dell'approvazione della predetta disciplina paesistica da adottarsi entro il 31 dicembre 1986, è opportuno garantire, relativamente all'area sopra individuata, la conservazione dell'attuale stato dei luoghi;

Decreta:

Art. 1.

Il territorio in premessa indicato, individuato nell'elaborato cartografico di massima allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale, è sottoposto sino al 31 dicembre 1986 al vincolo di non trasformabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431.

Su tale territorio è vietata sino al 31 dicembre 1986 ogni modificazione dell'assetto nonché qualsiasi opera edilizia con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi né l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna.

Art. 3.

Copia del Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna su cui il presente decreto sarà pubblicato, verrà affissa per tre mesi ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati.

Art. 4.

Altra copia del Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna, predetto, verrà depositata, nello stesso periodo di tre mesi, presso la segreteria dei comuni interessati.

Cagliari, addì 23 dicembre 1985

L'assessore: FADDA

(Omissis).

L'ASSESSORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, art. 57 - Norma di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna, con cui sono state delegate alla regione stessa le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali, sia per quanto attiene alla loro individuazione sia per quanto attiene alla loro tutela e relative sanzioni;

Atteso che, ai sensi della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, art. 20, l'assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport esercita le competenze attribuite alla regione in materia di tutela delle bellezze naturali;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497 - Protezione delle bellezze naturali, ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale;

Atteso che la legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, ha sottoposto a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, alcune categorie di aree;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro il 31 dicembre 1986, le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale, mediante la redazione di strumenti di disciplina paesistica, le aree di cui all'art. 1 della medesima legge, nonché le aree ricomprese negli elenchi redatti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Atteso che le regioni possono individuare, tra quelle vincolate ai sensi delle norme predette, le aree in cui, entro il 31 dicembre 1986, in vista dell'approvazione della disciplina paesistica di cui all'art. 1-*bis* della legge n. 431/1985 medesima, è vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi né l'aspetto esteriore degli edifici;

Vista la deliberazione della giunta regionale adottata in seduta n. 53/66 del 20 dicembre 1985 con la quale sono state individuate le aree da sottoporre al vincolo di non trasformabilità ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che, tra le altre, è stata individuata, nel territorio del comune di Arbus la seguente area così delimitata: fascia costiera fra Porto Piscinas e Portu Sèssini individuata come zona «O» dal P. di F. rio Naracauli o rio Perda Arba per tutto il suo corso e relative sponde per una fascia di m 150 dal confine catastale delle stesse. Determinazione catastale: sez. C - parte del foglio 8 ed in particolare i mappali o parte di essi compresi nella fascia di 300 m dal confine catastale sul mare verso l'interno; sez. E - parte del foglio 1 ed in particolare i mappali, o parte di essi, compresi nella fascia di 300 m dal confine catastale sul mare verso l'interno; sez. E - parte dei fogli 1, 3, 4, 6 e 8 ed in particolare i mappali, o parte di essi, compresi nella fascia di m 150 dai confini catastali delle sponde del rio Naracauli che catastalmente è individuato come rio Perda Arba;

Atteso che tale area risulta in parte vincolata ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con decreto ministeriale 27 agosto 1980 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1980) e, nella residua parte, risulta vincolata ai sensi dell'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, in combinato disposto con la legge 29 giugno 1939, n. 1497, in quanto è un corso d'acqua pubblico;

Atteso che l'area in parola è stata riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/1939 in quanto caratterizzata così come tutto l'arco costiero di Arbus, da ampie distese di sabbia dalle dimensioni imponenti, che offrirebbero allo sguardo i tratti del deserto se non intervenisse a mitigare tale impressione la viva presenza della tipica vegetazione mediterranea. In questo paesaggio sfocia il rio Naracauli che lungo il suo corso offre quadri naturali di notevole interesse paesaggistico;

Considerato, quindi, che ai fini di una migliore tutela e valorizzazione della zona predetta, sotto il profilo paesaggistico, è opportuna la predisposizione di uno strumento di disciplina paesistica ai sensi della legge n. 1497/1939 e del regio decreto n. 1357/1940, nonché della legge n. 431/1985, art. 1-*bis*;

Atteso, infine che, nelle more di predisposizione ed in vista dell'approvazione della predetta disciplina paesistica da adottarsi entro il 31 dicembre 1986, è opportuno garantire, relativamente all'area sopra individuata, la conservazione dell'attuale stato dei luoghi;

Decreta:

Art. 1.

Il territorio in premessa indicato, individuato nell'elaborato cartografico di massima allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale, è sottoposto sino al 31 dicembre 1986 al vincolo di non trasformabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431.

Su tale territorio è vietata sino al 31 dicembre 1986 ogni modificazione dell'assetto nonché qualsiasi opera edilizia con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi né l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna.

Art. 3.

Copia del Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna su cui il presente decreto sarà pubblicato, verrà affissa per tre mesi ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato.

Art. 4.

Altra copia del Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna, predetto, verrà depositata, nello stesso periodo di tre mesi, presso la segreteria del comune interessato.

Cagliari, addì 23 dicembre 1985

L'assessore: FADDA

(Omissis).

L'ASSESSORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, art. 57 - Norma di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna, con cui sono state delegate alla regione stessa le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali, sia per quanto attiene alla loro individuazione sia per quanto attiene alla loro tutela e relative sanzioni;

Atteso che, ai sensi della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, art. 20, l'assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport esercita le competenze attribuite alla regione in materia di tutela delle bellezze naturali;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497 - Protezione delle bellezze naturali, ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale;

Atteso che la legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, ha sottoposto a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, alcune categorie di aree;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro il 31 dicembre 1986, le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale, mediante la redazione di strumenti di disciplina paesistica, le aree di cui all'art. 1 della medesima legge, nonché le aree ricomprese negli elenchi redatti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Atteso che le regioni possono individuare, tra quelle vincolate ai sensi delle norme predette, le aree in cui, entro il 31 dicembre 1986, in vista dell'approvazione della disciplina paesistica di cui all'art. 1-*bis* della legge n. 431/1985 medesima, è vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi né l'aspetto esteriore degli edifici;

Vista la deliberazione della giunta regionale adottata in seduta n. 53/66 del 20 dicembre 1985 con la quale sono state individuate le aree da sottoporre al vincolo di non trasformabilità ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che, tra le altre, è stata individuata, nel territorio dei comuni di Burcei, Cagliari, Maracalagonis, Muravera, S. Vito, Sinnai, Villaputzu la seguente area così denominata: complesso montuoso dei Sette Fratelli. Determinazione catastale: comune di Burcei: fogli 22, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38, tutti i mappali; parte del foglio 29 ed in particolare i mappali compresi tra la strada vicinale «Cuili Argianu» ed il confine col foglio 30; comune di Cagliari: fogli 19, 24 e 25, tutti i mappali; comune di Maracalagonis: fogli 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37, tutti i mappali; parte del foglio 38 ed in particolare i mappali racchiusi tra la retta nascente nel punto d'interserzione tra i fogli 35, 36, 38 e 39 e terminante nel punto d'intersezione tra la strada vicinale Bruncu Pasuru ed il confine del foglio 38 ed i confini nord-ovest e sud dello stesso foglio; parte del foglio 39 ed in particolare i mappali compresi tra la retta nascente nel punto d'intersezione dei fogli 35, 36, 38 e 39 e terminante nel punto d'intersezione tra i fogli 39, 44 e 45 ed i confini nord-est e sud-est dello stesso foglio 39; comune di Muravera: fogli 44, 45, 47, 49, 50, 53 e 55, tutti i mappali; comune di S. Vito: fogli 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 e 90, tutti i mappali; comune di Sinnai: fogli 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 e 75, tutti i mappali; comune di Villaputzu: foglio 61, tutti i mappali;

Atteso che tale area è stata vincolata ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con decreto ministeriale del 24 marzo 1983 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 18 aprile 1983), per tutti i comuni;

Atteso che l'area predetta è stata riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/1939 in quanto è un grandioso e splendido esempio di complesso forestale conservato in tutta la sua incontaminata e selvaggia bellezza culminante nel massiccio granitico dal quale si innalzano le sette punte dalle quali la località prende il nome;

Considerato, quindi, che ai fini di una migliore tutela e valorizzazione della zona predetta, sotto il profilo paesaggistico, è opportuna la predisposizione di uno strumento di disciplina paesistica ai sensi della legge n. 1497/1939 e del regio decreto n. 1357/1940, nonchè della legge n. 431/85, art. 1-*bis*;

Atteso, infine che, nelle more di predisposizione ed in vista dell'approvazione della predetta disciplina paesistica da adottarsi entro il 31 dicembre 1986, è opportuno garantire, relativamente all'area sopra individuata, la conservazione dell'attuale stato dei luoghi;

Decreta:

Art. 1.

Il territorio in premessa indicato, individuato nell'elaborato cartografico di massima allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale, è sottoposto sino al 31 dicembre 1986 al vincolo di non trasformabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431.

Su tale territorio è vietata sino al 31 dicembre 1986 ogni modificazione dell'assetto nonché qualsiasi opera edilizia con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi né l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna.

Art. 3.

Copia del Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna su cui il presente decreto sarà pubblicato, verrà affissa per tre mesi ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati.

Art. 4.

Altra copia del Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna, predetto, verrà depositata, nello stesso periodo di tre mesi, presso la segreteria dei comuni interessati.

Cagliari, addì 23 dicembre 1985

L'assessore: FADDA

(Omissis).

L'ASSESSORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, art. 57 - Norma di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna, con cui sono state delegate alla regione stessa le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali, sia per quanto attiene alla loro individuazione sia per quanto attiene alla loro tutela e relative sanzioni;

Atteso che, ai sensi della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, art. 20, l'assessore alla pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport esercita le competenze attribuite alla regione in materia di tutela delle bellezze naturali;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497 - Protezione delle bellezze naturali, ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale;

Atteso che la legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, ha sottoposto a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, alcune categorie di aree;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro il 31 dicembre 1986, le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale, mediante la redazione di strumenti di disciplina paesistica, le aree di cui all'art. 1 della medesima legge, nonché le aree ricomprese negli elenchi redatti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Atteso che le regioni possono individuare, tra quelle vincolate ai sensi delle norme predette, le aree in cui, entro il 31 dicembre 1986, in vista dell'approvazione della disciplina paesistica di cui all'art. 1-*bis* della legge n. 431/1985 medesima, è vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi né l'aspetto esteriore degli edifici;

Vista la deliberazione della giunta regionale adottata in seduta n. 53/66 del 20 dicembre 1985 con la quale sono state individuate le aree da sottoporre al vincolo di non trasformabilità ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che, tra le altre, è stata individuata, nel territorio dei comuni di Gesturi, Barumini, Tuili, Setzu, Genuri, Sini, Gonnosnò, Albagiara, Assolo, Senis, Nureci, Genoni la seguente area così delimitata: Giara di Gesturi e fascia di rispetto al piede. Determinazione catastale: Gesturi: fogli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12 13, 18, 19, 25 e 26, tutti i mappali. Barumini: fogli 1, 3, 6, 7 e 16, tutti i mappali. Tuili: fogli 1, 2, 5, 6 e 7, tutti i mappali. Setzu: fogli 1, 2 e 3, tutti i mappali. Genuri: fogli 1, 3 e 5, tutti i mappali; parte del foglio 6 ed in particolare i mappali compresi nell'area triangolare racchiusa dalla strada vicinale «Iacus», dalla linea di confine tra il foglio 6 ed il comune di Setzu e la linea che unisce l'incrocio tra le strade vicinali «Arenas» e «Iacus» e l'incrocio tra la comunale Genuri-Setzu e il confine del comune di Setzu. Sini: fogli 1, 2, 3 e 4, tutti i mappali. Gonnosnò: fogli 1, 2, 4 e 5, tutti i mappali; parte del foglio 7 ed in particolare i mappali compresi tra la comunale Scala Murta-Sini e Ollastu-Sini ed i confini del foglio 7. Albagiara: foglio 6 tutti i mappali; parte del foglio 4 ed in particolare i mappali a sud della strada provinciale; parte dei fogli 7, 9 e 10 ed in particolare i mappali compresi tra la retta che unisce il punto d'intersezione dei fogli 5, 6 e 7 ed il punto d'intersezione tra il confine del foglio 10 e la strada vicinale di S. Giorgio; parte del foglio 5 ed in particolare i mappali compresi nell'area triangolare racchiusa tra la strada provinciale, il confine est del foglio 5 e la retta che unisce il punto d'intersezione dei fogli 5, 6 e 7 e il punto d'intersezione tra lla strada provinciale e il confine del comune di Albagiara nei pressi della comunale Assolo-S. Antonio Ruinas. Assolo: fogli 11, 12, 14, 15, 16, 17 e 18, tutti i mappali. Senis: fogli 15 e 17, tutti i mappali. Nureci: fogli 8, 9, 10 e 11, tutti i mappali; parte del foglio 6 ed in particolare i mappali compresi tra la strada provinciale 442 ed i restanti confini del foglio 6. Genoni: fogli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33, tutti i mappali. Sono escluse dalla predetta delimitazione:

a) i centri abitati e le relative aree di espansione;

b) le aree edificabili individuate dallo studio di disciplina delle zone «F» così come stabilite dall'art. 11 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17;

Atteso che tale area risulta in parte vincolata ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in particolare: comuni di Gesturi: decreto ministeriale del 9 maggio 1983 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 giugno 1983); comune di Barumini: verbale della commissione provinciale bellezze naturali di Cagliari ed Oristano del 9 luglio 1981 pubblicato all'albo pretorio dal 30 setttembre 1981; comune di Tuili: decreto ministeriale del 9 maggio 1983 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 giugno 1983); comune di Setzu: decreto ministeriale 24 marzo 1983 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 19 aprile 1983); comune di Genuri: decreto ministeriale del 24 marzo 1983 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 19 aprile 1983); comune di Sini: verbale della commissione provinciale bellezze naturali di Cagliari ed Oristano del 9 dicembre 1982; comune di Gonnosnò: verbale della commissione provinciale bellezze naturali di Cagliari ed Oristano del 9 dicembre 1982 pubblicato all'albo pretorio dal 7 marzo 1983; comune di Albagiara: verbale della commissione provinciale bellezze naturali di Cagliari ed Oristano del 9 dicembre 1982 pubblicato all'albo pretorio dal 7 marzo 1983; comune di Assolo: verbale della commissione provinciale bellezze naturali di Cagliari ed Oristano del 9 dicembre 1982 pubblicato all'albo pretorio dal 22 marzo 1983; comune di Senis: verbale della commissione provinciale bellezze naturali di Cagliari ed Oristano del 9 dicembre 1982 pubblicato all'albo pretorio dall'8 marzo 1983; comune di Nureci: verbale della commissione provinciale bellezze naturali di Cagliari ed Oristano del 9 dicembre 1982 pubblicato all'albo pretorio dal 6 marzo 1983 e, nella residua parte sita nel comune di Genoni, risulta vincolata ai sensi dell'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, in combinato disposto con la legge 29 giugno 1939, n. 1497, in quanto zona boschiva di notevole interesse forestale ed ambientale;

Atteso che l'area in parola è stata riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/1939 in quanto l'altipiano della Giara ed i versanti dei vari comuni, per l'omogeneità del paesaggio e per le singolarità che lo caratterizzano (i nuraghi; i cosidetti «Laghetti della Giara»; le «Pinnette», capanne di pastori, in pietra col tetto in frasche a forma di cono), si presenta come un quadro naturale di grandissimo valore ambientale e paesistico;

Considerato, quindi, che ai fini di una migliore tutela e valorizzazione della zona predetta, sotto il profilo paesaggistico, è opportuna la predisposizione di uno strumento di disciplina paesistica ai sensi della legge n. 1497/1939 e del regio decreto n. 1357/1940, nonchè della legge n. 431/1985, art. 1-*bis*;

Atteso, infine che, nelle more di predisposizione ed in vista dell'approvazione della predetta disciplina paesistica da adottarsi entro il 31 dicembre 1986, è opportuno garantire, relativamente all'area sopra individuata, la conservazione dell'attuale stato dei luoghi;

Decreta:

Art. 1.

Il territorio in premessa indicato, individuato nell'elaborato cartografico di massima allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale, è sottoposto sino al 31 dicembre 1986 al vincolo di non trasformabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431.

Su tale territorio è vietata sino al 31 dicembre 1986 ogni modificazione dell'assetto nonché qualsiasi opera edilizia con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi né l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna.

Art. 3.

Copia del Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna su cui il presente decreto sarà pubblicato, verrà affissa per tre mesi ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati.

Art. 4.

Altra copia del Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna, predetto, verrà depositata, nello stesso periodo di tre mesi, presso la segreteria dei comuni interessati.

Cagliari, addì 23 dicembre 1985

L'assessore: FADDA

(Omissis).

L'ASSESSORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, art. 57 - Norma di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna, con cui sono state delegate alla regione stessa le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali, sia per quanto attiene alla loro individuazione sia per quanto attiene alla loro tutela e relative sanzioni;

Atteso che, ai sensi della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, art. 20, l'assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport esercita le competenze attribuite alla regione in materia di tutela delle bellezze naturali;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497 - Protezione delle bellezze naturali, ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale;

Atteso che la legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, ha sottoposto a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, alcune categorie di aree;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro il 31 dicembre 1986, le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale, mediante la redazione di strumenti di disciplina paesistica, le aree di cui all'art. 1 della medesima legge, nonché le aree ricomprese negli elenchi redatti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Atteso che le regioni possono individuare, tra quelle vincolate ai sensi delle norme predette, le aree in cui, entro il 31 dicembre 1986, in vista dell'approvazione della disciplina paesistica di cui all'art. 1-*bis* della legge n. 431/1985 medesima, è vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi né l'aspetto esteriore degli edifici;

Vista la deliberazione della giunta regionale adottata in seduta n. 53/66 del 20 dicembre 1985 con la quale sono state individuate le aree da sottoporre al vincolo di non trasformabilità ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che, tra le altre, è stata individuata, nel territorio del comune di Sassari la seguente area denominata: Stagno di Casaraccio, stagno delle Saline e saline ed una fascia di m 300 dalle rive. Determinazione catastale: parte dei fogli 4, 5, 7, 8 e 9 ed in particolare i mappali e parte di essi che ricadono entro il limite di m 300 dal confine catastale degli Stagni e dalle Saline. Sono escluse dalla predetta delimitazione:

a) eventuali aree edificabili incluse in zone classificate come A, B e C;

b) eventuali aree edificabili individuate dallo studio di disciplina delle zone «F» così come stabilito dall'art. 11 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17;

Atteso che tale area è stata vincolata ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con decreto ministeriale del 14 gennaio 1966 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 7 aprile 1966);

Atteso che l'area predetta è stata riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/1939 in quanto sita in una delle classiche depressioni costiere mediterranee, si presenta inserita in un territorio interessato da singolarità architettoniche che ne accrescono l'interesse paesistico. In particolare gli stagni contornati dalla tipica vegetazione si presentano uniti a queste singolarità in un quadro di notevole interesse paesistico;

Considerato, quindi, che ai fini di una migliore tutela e valorizzazione della zona predetta, sotto il profilo paesaggistico, è opportuna la predisposizione di uno strumento di disciplina paesistica ai sensi della legge n. 1497/1939 e del regio decreto n. 1357/1940, nonchè della legge n. 431/1985, art. 1-*bis*;

Atteso, infine che, nelle more di predisposizione ed in vista dell'approvazione della predetta disciplina paesistica da adottarsi entro il 31 dicembre 1986, è opportuno garantire, relativamente all'area sopra individuata, la conservazione dell'attuale stato dei luoghi;

Decreta:

Art. 1.

Il territorio in premessa indicato, individuato nell'elaborato cartografico di massima allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale, è sottoposto sino al 31 dicembre 1986 al vincolo di non trasformabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431.

Su tale territorio è vietata sino al 31 dicembre 1986 ogni modificazione dell'assetto nonché qualsiasi opera edilizia con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi né l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna.

Art. 3.

Copia del Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna su cui il presente decreto sarà pubblicato, verrà affissa per tre mesi ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato.

Art. 4.

Altra copia del Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna, predetto, verrà depositata, nello stesso periodo di tre mesi, presso la segreteria del comune interessato.

Cagliari, addì 23 dicembre 1985

L'assessore: FADDA

(Omissis).

L'ASSESSORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, art. 57 - Norma di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna, con cui sono state delegate alla regione stessa le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali, sia per quanto attiene alla loro individuazione sia per quanto attiene alla loro tutela e relative sanzioni;

Atteso che, ai sensi della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, art. 20, l'assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport esercita le competenze attribuite alla regione in materia di tutela delle bellezze naturali;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497 - Protezione delle bellezze naturali, ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale;

Atteso che la legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, ha sottoposto a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, alcune categorie di aree;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro il 31 dicembre 1986, le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale, mediante la redazione di strumenti di disciplina paesistica, le aree di cui all'art. 1 della medesima legge, nonché le aree ricomprese negli elenchi redatti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Atteso che le regioni possono individuare, tra quelle vincolate ai sensi delle norme predette, le aree in cui, entro il 31 dicembre 1986, in vista dell'approvazione della disciplina paesistica di cui all'art. 1-*bis* della legge n. 431/1985 medesima, è vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi né l'aspetto esteriore degli edifici;

Vista la deliberazione della giunta regionale adottata in seduta n. 53/66 del 20 dicembre 1985 con la quale sono state individuate le aree da sottoporre al vincolo di non trasformabilità ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che, tra le altre, è stata individuata, nel territorio del comune di Sassari la seguente area compresa tra il mare e la interpoderale ETFAS (dall'incrocio con il confine comunale di Sassari) che prosegue con la «vecchia strada della miniera» sino all'incrocio con la Sassari-Argentiera e da qui sino a Porto Palmas. Determinazione catastale: fogli 61, 62, 70, 84, 85, 96 e 105, tutti i mappali; parte dei fogli 52, 53, 63, 71, 72, 86, 97 e 106, in particolare i mappali compresi tra il mare e le strade precedentemente elencate. Sono escluse dalla predetta delimitazione:

a) i centri abitati e le relative aree di espansione;

b) eventuali aree edificabili individuate dallo studio di disciplina delle zone «F» così come stabilito dall'art. 11 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17;

Atteso che tale area è stata vincolata ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con decreto ministeriale 14 gennaio 1966 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 7 aprile 1966);

Atteso che l'area predetta è stata riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/1939 in quanto costituisce uno dei rari esempi di archeologia industriale presenti in Sardegna inserito in uno stupendo scenario, meraviglioso sia dal mare che da terra. Si tratta di una zona litoranea che costituisce quasi un altissimo bastione formato da rocce scure, frastagliate e strapiombanti sul mare;

Considerato, quindi, che ai fini di una migliore tutela e valorizzazione della zona predetta, sotto il profilo paesaggistico, è opportuna la predisposizione di uno strumento di disciplina paesistica ai sensi della legge n. 1497/1939 e del regio decreto n. 1357/1940, nonchè della legge n. 431/1985, art. 1-*bis*;

Atteso, infine che, nelle more di predisposizione ed in vista dell'approvazione della predetta disciplina paesistica da adottarsi entro il 31 dicembre 1986, è opportuno garantire, relativamente all'area sopra individuata, la conservazione dell'attuale stato dei luoghi;

Decreta:

Art. 1.

Il territorio in premessa indicato, individuato nell'elaborato cartografico di massima allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale, è sottoposto sino al 31 dicembre 1986 al vincolo di non trasformabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431.

Su tale territorio è vietata sino al 31 dicembre 1986 ogni modificazione dell'assetto nonché qualsiasi opera edilizia con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi né l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna.

Art. 3.

Copia del Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna su cui il presente decreto sarà pubblicato, verrà affissa per tre mesi ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato.

Art. 4.

Altra copia del Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna, predetto, verrà depositata, nello stesso periodo di tre mesi, presso la segreteria del comune interessato.

Cagliari, addì 23 dicembre 1985

L'assessore: FADDA

(Omissis).

L'ASSESSORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, art. 57 - Norma di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna, con cui sono state delegate alla regione stessa le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali, sia per quanto attiene alla loro individuazione sia per quanto attiene alla loro tutela e relative sanzioni;

Atteso che, ai sensi della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, art. 20, l'assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport esercita le competenze attribuite alla regione in materia di tutela delle bellezze naturali;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497 - Protezione delle bellezze naturali, ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale;

Atteso che la legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, ha sottoposto a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, alcune categorie di aree;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro il 31 dicembre 1986, le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale, mediante la redazione di strumenti di disciplina paesaggistica, le aree di cui all'art. 1 della medesima legge, nonché le aree ricomprese negli elenchi redatti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Atteso che le regioni possono individuare, tra quelle vincolate ai sensi delle norme predette, le aree in cui, entro il 31 dicembre 1986, in vista dell'approvazione della disciplina paesistica di cui all'art. 1-*bis* della legge n. 431/1985 medesima, è vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi né l'aspetto esteriore degli edifici;

Vista la deliberazione della giunta regionale adottata in seduta n. 53/66 del 20 dicembre 1985 con la quale sono state individuate le aree da sottoporre al vincolo di non trasformabilità ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che, tra le altre, è stata individuata, nel territorio dei comuni di Bosa e Villanova Monteleone la seguente area compresa tra il mare e la strada Bosa-Montresta sino all'incrocio con il confine comunale di Bosa; il confine comunale di Bosa con Montresta; il confine «Est» così come delimitato nel decreto ministeriale 23 novembre 1982, ai sensi della legge n. 1497/1939. Determinazione catastale: comune di Bosa: fogli 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 30 e 31, tutti i mappali; parte del foglio 32, in particolare i mappali compresi a nord-ovest del rio Tirridi. Comune di Villanova: fogli 21, 78 e 79, tutti i mappali; parte dei fogli 22, 41, 56, 63, 64, 65, 66, 73, 74 e 80, in particolare i mappali compresi tra il mare ed il confine est della zona vincolata ai sensi della legge n. 1497/1939. Sono escluse dalle predette determinazioni:

a) eventuali aree edificabili individuate dallo studio di disciplina delle zone «F» così come stabilito dall'art. 11 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17;

Atteso che tale area è stata vincolata ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con decreto ministeriale del 23 novembre 1982 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 5 febbraio 1983) e decreto ministeriale del 4 giugno 1973 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 22 giugno 1973);

Atteso che l'area predetta è stata riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/1939 in quanto già a partire da Bosa la costa si presenta di eccezionale interesse paesistico, soprattutto per la tormentata orografia che si traduce in un susseguirsi dei quadri naturali di notevole bellezza. Questo paesaggio prosegue lungo la costa di Villanova Monteleone formata da scoscendimenti sul mare, mirabilmente modellati dall'opera della natura;

Considerato, quindi, che ai fini di una migliore tutela e valorizzazione della zona predetta, sotto il profilo paesaggistico, è opportuna la predisposizione di uno strumento di disciplina paesistica ai sensi della legge n. 1497/1939 e del regio decreto n. 1357/1940, nonchè della legge n. 431/1985, art. 1-*bis*;

Atteso, infine che, nelle more di predisposizione ed in vista dell'approvazione della predetta disciplina paesistica da adottarsi entro il 31 dicembre 1986, è opportuno garantire, relativamente all'area sopra individuata, la conservazione dell'attuale stato dei luoghi;

Decreta:

Art. 1.

Il territorio in premessa indicato, individuato nell'elaborato cartografico di màssima allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale, è sottoposto sino al 31 dicembre 1986 al vincolo di non trasformabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431.

Su tale territorio è vietata sino al 31 dicembre 1986 ogni modificazione dell'assetto nonché qualsiasi opera edilizia con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi né l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna.

Art. 3.

Copia del Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna su cui il presente decreto sarà pubblicato, verrà affissa per tre mesi ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati.

Art. 4.

Altra copia del Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna, predetto, verrà depositata, nello stesso periodo di tre mesi, presso la segreteria dei comuni interessati.

Cagliari, addì 23 dicembre 1985

L'assessore: FADDA

(*Omissis*).

L'ASSESSORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, art. 57 - Norma di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna, con cui sono state delegate alla regione stessa le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali, sia per quanto attiene alla loro individuazione sia per quanto attiene alla loro tutela e relative sanzioni;

Atteso che, ai sensi della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, art. 20, l'assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport esercita le competenze attribuite alla regione in materia di tutela delle bellezze naturali;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497 - Protezione delle bellezze naturali, ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale;

Atteso che la legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, ha sottoposto a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, alcune categorie di aree;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro il 31 dicembre 1986, le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale, mediante la redazione di strumenti di disciplina paesistica, le aree di cui all'art. 1 della medesima legge, nonché le aree ricomprese negli elenchi redatti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Atteso che le regioni possono individuare, tra quelle vincolate ai sensi delle norme predette, le aree in cui, entro il 31 dicembre 1986, in vista dell'approvazione della disciplina paesistica di cui all'art. 1-*bis* della legge n. 431/1985 medesima, è vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi né l'aspetto esteriore degli edifici;

Vista la deliberazione della giunta regionale adottata in seduta n. 53/66 del 20 dicembre 1985 con la quale sono state individuate le aree da sottoporre al vincolo di non trasformabilità ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che, tra le altre, è stata individuata, nel territorio del comune di S. Teodoro d'Ovvidè la seguente area così denominata: Stagno di S. Teodoro. Determinazione catastale: fogli 7 e 12, tutti i mappali; parte del foglio 3, in particolare i mappali compresi nella parte a sud del fiume Lutturai. Lo Stagno di S. Teodoro risulta catastalmente ancora in agro del comune di Posada. Sono escluse dalla predetta delimitazione:

a) eventuali aree edificabili incluse in zone classificate come A, B e C dello strumento urbanistico;

b) eventuali aree edificabili individuate dallo studio di disciplina delle zone «F» così come stabilito dall'art. 11 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17;

Atteso che tale area è stata vincolata ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con decreto ministeriale 14 ottobre 1967 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 10 novembre 1967);

Atteso che l'area predetta è stata riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/1939 in quanto sita in un ambito costiero di particolare interesse per l'alternarsi di spiagge sabbiose ed infrattuosità scogliose. Lo stagno con la sua distesa azzurro-verdastra mitiga il passaggio dal mare alla costa, unendo il tutto in un quadro di particolare bellezza;

Considerato, quindi, che ai fini di una migliore tutela e valorizzazione della zona predetta, sotto il profilo paesaggistico, è opportuna la predisposizione di uno strumento di disciplina paesistica ai sensi della legge n. 1497/1939 e del regio decreto n. 1357/1940, nonchè della legge n. 431/85, art. 1-*bis*;

Atteso, infine che, nelle more di predisposizione ed in vista dell'approvazione della predètta disciplina paesistica da adottarsi entro il 31 dicembre 1986, è opportuno garantire, relativamente all'area sopra individuata, la conservazione dell'attuale stato dei luoghi;

Decreta:

Art. 1.

Il territorio in premessa indicato, individuato nell'elaborato cartografico di massima allegato al presente decreto per farme parte integrante e sostanziale, è sottoposto sino al 31 dicembre 1986 al vincolo di non trasformabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431.

Su tale territorio è vietata sino al 31 dicembre 1986 ogni modificazione dell'assetto nonché qualsiasi opera edilizia con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi né l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna.

Art. 3.

Copia del Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna su cui il presente decreto sarà pubblicato, verrà affissa per tre mesi ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato.

Art. 4.

Altra copia del Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna, predetto, verrà depositata, nello stesso periodo di tre mesi, presso la segreteria del comune interessato.

Cagliari, addì 23 dicembre 1985

L'assessore: FADDA

(Omissis).

L'ASSESSORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, art. 57 - Norma di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna, con cui sono state delegate alla regione stessa le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali, sia per quanto attiene alla loro individuazione sia per quanto attiene alla loro tutela e relative sanzioni;

Atteso che, ai sensi della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, art. 20, l'assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport esercita le competenze attribuite alla regione in materia di tutela delle bellezze naturali;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497 - Protezione delle bellezze naturali, ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale;

Atteso che la legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, ha sottoposto a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, alcune categorie di aree;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro il 31 dicembre 1986, le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale, mediante la redazione di strumenti di disciplina paesistica, le aree di cui all'art. 1 della medesima legge, nonché le aree ricomprese negli elenchi redatti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Atteso che le regioni possono individuare, tra quelle vincolate ai sensi delle norme predette, le aree in cui, entro il 31 dicembre 1986, in vista dell'approvazione della disciplina paesistica di cui all'art. 1-*bis* della legge n. 431/1985 medesima, è vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi né l'aspetto esteriore degli edifici;

Vista la deliberazione della giunta regionale adottata in seduta n. 53/66 del 20 dicembre 1985 con la quale sono state individuate le aree da sottoporre al vincolo di non trasformabilità ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che, tra le altre, è stata individuata, nel territorio dei comuni di Siniscola e Orosei la seguente area così delimitata: fascia costiera da Capo Comino allo Stagno de Sa Curcuriga. Determinazione catastale: comune di Siniscola: fogli 94, 95, 96, 103 e 104, tutti i mappali. Comune di Orosei: fogli 2 e 5, tutti i mappali; parte del foglio 7, in particolare i mappali a nord del Rio Sa Mela e della sponda sud dello stagno di Sa Curcuriga. Sono escluse dalla predetta delimitazione le eventuali aree edificabili individuate dallo studio di disciplina delle zone «F» così come stabilito dall'art. 11 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17;

Atteso che tale area è stata vincolata ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con decreti ministeriali del 23 maggio 1970 - 25 gennaio 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 7 dicembre 1970 e n. 43 del 17 febbraio 1968);

Atteso che l'area predetta è stata riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/1939 in quanto si tratta di una delle zone più interessanti della costa orientale della Sardegna, ricca di quadri naturali caratterizzati dall'alternarsi di manifestazioni ambientali e morfologiche assai varie tra cui diversi stagni costieri inseriti nella lunga spiaggia di Berchida, per poi terminare a Capo Comino in un paesaggio evidenziato da un'aspra scogliera.

Considerato, quindi, che ai fini di una migliore tutela e valorizzazione della zona predetta, sotto il profilo paesaggistico, è opportuna la predisposizione di uno strumento di disciplina paesistica ai sensi della legge n. 1497/1939 e del regio decreto n. 1357/1940, nonchè della legge n. 431/1985, art. 1-*bis*;

Atteso, infine che, nelle more di predisposizione ed in vista dell'approvazione della predetta disciplina paesistica da adottarsi entro il 31 dicembre 1986, è opportuno garantire, relativamente all'area sopra individuata, la conservazione dell'attuale stato dei luoghi;

Decreta:

Art. 1.

Il territorio in premessa indicato, individuato nell'elaborato cartografico di massima allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale, è sottoposto sino al 31 dicembre 1986 al vincolo di non trasformabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431.

Su tale territorio è vietata sino al 31 dicembre 1986 ogni modificazione dell'assetto nonché qualsiasi opera edilizia con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi né l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna.

Art. 3.

Copia del Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna su cui il presente decreto sarà pubblicato, verrà affissa per tre mesi ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati.

Art. 4.

Altra copia del Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna, predetto, verrà depositata, nello stesso periodo di tre mesi, presso la segreteria dei comuni interessati.

Cagliari, addì 23 dicembre 1985

L'assessore: FADDA

(Omissis).

L'ASSESSORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, art. 57 - Norma di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna, con cui sono state delegate alla regione stessa le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali, sia per quanto attiene alla loro individuazione sia per quanto attiene alla loro tutela e relative sanzioni;

Atteso che, ai sensi della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, art. 20, l'assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport esercita le competenze attribuite alla regione in materia di tutela delle bellezze naturali;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497 - Protezione delle bellezze naturali, ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale;

Atteso che la legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, ha sottoposto a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, alcune categorie di aree;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro il 31 dicembre 1986, le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale, mediante la redazione di strumenti di disciplina paesistica, le aree di cui all'art. 1 della medesima legge, nonché le aree ricomprese negli elenchi redatti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Atteso che le regioni possono individuare, tra quelle vincolate ai sensi delle norme predette, le aree in cui, entro il 31 dicembre 1986, in vista dell'approvazione della disciplina paesistica di cui all'art. 1-*bis* della legge n. 431/1985 medesima, è vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi né l'aspetto esteriore degli edifici;

Vista la deliberazione della giunta regionale adottata in seduta n. 53/66 del 20 dicembre 1985 con la quale sono state individuate le aree da sottoporre al vincolo di non trasformabilità ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che, tra le altre, è stata individuata, nel territorio dei comuni di Dorgali e Baunei la seguente area compresa da est ad ovest tra il mare e la strada statale n. 125 e da nord a sud tra il confine nord del comune di Dorgali e quello sud del comune di Baunei. Determinazione catastale: comune di Dorgati: fogli 38, 39, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 73, 74, 75, 76, 87, 88, 94, 95, 96, 97, 101, 102, 103 e 104, tutti i mappali; parte dei fogli 26, 27, 46 e 56, in particolare la parte compresa tra il mare e la strada statale n. 125. Comune di Baunei: fogli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 62, 71, 72, 82, 83 e 84, tutti i mappali; parte dei fogli 61 e 81, in particolare i mappali compresi tra il mare e la strada statale n. 125. Sono escluse dalle predette determinazioni:

a) i centri abitati e le relative aree di espansione;

b) eventuali aree edificabili individuate dallo studio di disciplina delle zone «F» così come stabilito dall'art. 11 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17;

Atteso che tale area è stata vincolata ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con decreto ministeriale dell'8 agosto 1967 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 1° settembre 1967) e decreto ministeriale del 20 giugno 1969 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 24 luglio 1969);

Atteso che l'area predetta è stata riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/1939 in quanto è uno dei territori più intatti dell'intera Sardegna ed in esso è sintetizzata verosimilmente la mutevole bellezza dell'isola in tutti i suoi piu suggestivi aspetti, sia geologici che botanici, che antropici, che, genericamente estetici;

Considerato, quindi, che ai fini di una migliore tutela e valorizzazione della zona predetta, sotto il profilo paesaggistico, è opportuna la predisposizione di uno strumento di disciplina paesistica ai sensi della legge n. 1497/1939 e del regio decreto n. 1357/1940, nonchè della legge n. 431/1985, art. 1-*bis*;

Atteso, infine che, nelle more di predisposizione ed in vista dell'approvazione della predetta disciplina paesistica da adottarsi entro il 31 dicembre 1986, è opportuno garantire, relativamente all'area sopra individuata, la conservazione dell'attuale stato dei luoghi;

Decreta:

Art. 1.

Il territorio in premessa indicato, individuato nell'elaborato cartografico di massima allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale, è sottoposto sino al 31 dicembre 1986 al vincolo di non trasformabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431.

Su tale territorio è vietata sino al 31 dicembre 1986 ogni modificazione dell'assetto nonché qualsiasi opera edilizia con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi né l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna.

Art. 3.

Copia del Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna su cui il presente decreto sarà pubblicato, verrà affissa per tre mesi ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati.

Art. 4.

Altra copia del Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna, predetto, verrà depositata, nello stesso periodo di tre mesi, presso la segreteria dei comuni interessati.

Cagliari, addì 23 dicembre 1985

L'assessore: FADDA

(Omissis).

L'ASSESSORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, art. 57 - Norma di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna, con cui sono state delegate alla regione stessa le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali, sia per quanto attiene alla loro individuazione sia per quanto attiene alla loro tutela e relative sanzioni;

Atteso che, ai sensi della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, art. 20, l'assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport esercita le competenze attribuite alla regione in materia di tutela delle bellezze naturali;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497 - Protezione delle bellezze naturali, ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale;

Atteso che la legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, ha sottoposto a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, alcune categorie di aree;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro il 31 dicembre 1986, le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale, mediante la redazione di strumenti di disciplina paesistica, le aree di cui all'art. 1 della medesima legge, nonché le aree ricomprese negli elenchi redatti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Atteso che le regioni possono individuare, tra quelle vincolate ai sensi delle norme predette, le aree in cui, entro il 31 dicembre 1986, in vista dell'approvazione della disciplina paesistica di cui all'art. 1-*bis* della legge n. 431/1985 medesima, è vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi né l'aspetto esteriore degli edifici;

Vista la deliberazione della giunta regionale adottata in seduta n. 53/66 del 20 dicembre 1985 con la quale sono state individuate le aree da sottoporre al vincolo di non trasformabilità ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che, tra le altre, è stata individuata, nel territorio dei comuni di Valledoria e Badesi la seguente area: tratto finale del fiume Coghinas e la sua foce. Determinazione catastale: comune di Valledoria: parte dei fogli 1, 2, 6 e 7 ed in particolare i mappali compresi nella fascia tra il mare e m 150 dal confine catastale della sponda sinistra del fiume Coghinas secondo il suo corso. Comune di Badesi: Catastalmente identificato nell'ambito del comune di Aggius: foglio 60 tutti i mappali. Sono escluse dalla predetta determinazione:

a) eventuali centri abitati e le relative aree di espansione;

b) eventuali aree edificabili classificate A, B e C dagli strumenti urbanistici;

c) eventuali aree edificabili individuate dallo studio di disciplina delle zone «F» così come stabilito dall'art. 11 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17;

Atteso che tale area è stata vincolata ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con decreto ministeriale 23 agosto 1966 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 25 novembre 1966) e decreto ministeriale del 25 giugno 1977 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 16 marzo 1979);

Atteso che l'area predetta è stata riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/1939 in quanto la tortuosa foce del fiume Coghinas ed il territorio circostante, ad andamento particolarmente dolce, costituisce un magnifico quadro naturale per chi lo vede nell'intero complesso, dall'alto dei monti che verso l'entroterra gli fanno corona;

Considerato, quindi, che ai fini di una migliore tutela e valorizzazione della zona predetta, sotto il profilo paesaggistico, è opportuna la predisposizione di uno strumento di disciplina paesistica ai sensi della legge n. 1497/1939 e del regio decreto n. 1357/1940, nonché della legge n. 431/1985, art. 1-*bis*;

Atteso, infine che, nelle more di predisposizione ed in vista dell'approvazione della predetta disciplina paesistica da adottarsi entro il 31 dicembre 1986, è opportuno garantire, relativamente all'area sopra individuata, la conservazione dell'attuale stato dei luoghi;

Decreta:

Art. 1.

Il territorio in premessa indicato, individuato nell'elaborato cartografico di massima allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale, è sottoposto sino al 31 dicembre 1986 al vincolo di non trasformabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431.

Su tale territorio è vietata sino al 31 dicembre 1986 ogni modificazione dell'assetto nonché qualsiasi opera edilizia con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi né l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna.

Art. 3.

Copia del Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna su cui il presente decreto sarà pubblicato, verrà affissa per tre mesi ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati.

Art. 4.

Altra copia del Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna, predetto, verrà depositata, nello stesso periodo di tre mesi, presso la segreteria dei comuni interessati.

Cagliari, addì 23 dicembre 1985

L'assessore: FADDA

(Omissis).

L'ASSESSORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, art. 57 - Norma di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna, con cui sono state delegate alla regione stessa le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali, sia per quanto attiene alla loro individuazione sia per quanto attiene alla loro tutela e relative sanzioni;

Atteso che, ai sensi della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, art. 20, l'assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport esercita le competenze attribuite alla regione in materia di tutela delle bellezze naturali;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497 - Protezione delle bellezze naturali, ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale;

Atteso che la legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, ha sottoposto a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, alcune categorie di aree;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro il 31 dicembre 1986, le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale, mediante la redazione di strumenti di disciplina paesistica, le aree di cui all'art. 1 della medesima legge, nonché le aree ricomprese negli elenchi redatti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Atteso che le regioni possono individuare, tra quelle vincolate ai sensi delle norme predette, le aree in cui, entro il 31 dicembre 1986, in vista dell'approvazione della disciplina paesistica di cui all'art. 1-*bis* della legge n. 431/1985 medesima, è vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi né l'aspetto esteriore degli edifici;

Vista la deliberazione della giunta regionale adottata in seduta n. 53/66 del 20 dicembre 1985 con la quale sono state individuate le aree da sottoporre al vincolo di non trasformabilità ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che, tra le altre, è stata individuata, nel territorio del comune di Castelsardo la seguente area così deliminata: centro storico e l'area compresa tra questo ed il mare. Determinazione catastale: foglio 1 tutti i mappali; foglio 2, sono vincolati i mappali 2, 3, 4, 5, 7 e 22;

Atteso che tale area è stata vincolata ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con decreto ministeriale 12 maggio 1966 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 17 agosto 1960);

Atteso che l'area predetta è stata riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/1939 in quanto esempio di centro storico e fortezza dell'XI secolo tra i pochi presenti nell'isola, che si fonde mirabilmente con il paesaggio circostante costituendone elemento di primaria importanza e sicuro riferimento semantico;

Considerato, quindi, che ai fini di una migliore tutela e valorizzazione della zona predetta, sotto il profilo paesaggistico, è opportuna la predisposizione di uno strumento di disciplina paesistica ai sensi della legge n. 1497/1939 e del regio decreto n. 1357/1940, nonchè della legge n. 431/1985, art. 1-*bis*;

Atteso, infine che, nelle more di predisposizione ed in vista dell'approvazione della predetta disciplina paesistica da adottarsi entro il 31 dicembre 1986, è opportuno garantire, relativamente all'area sopra individuata, la conservazione dell'attuale stato dei luoghi;

Decreta:

Art. 1.

Il territorio in premessa indicato, individuato nell'elaborato cartografico di massima allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale, è sottoposto sino al 31 dicembre 1986 al vincolo di non trasformabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431.

Su tale territorio è vietata sino al 31 dicembre 1986 ogni modificazione dell'assetto nonché qualsiasi opera edilizia con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi né l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna.

Art. 3.

Copia del Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna su cui il presente decreto sarà pubblicato, verrà affissa per tre mesi ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato.

Art. 4.

Altra copia del Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna, predetto, verrà depositata, nello stesso periodo di tre mesi, presso la segreteria del comune interessato.

Cagliari, addì 23 dicembre 1985

L'assessore: FADDA

(Omissis).

L'ASSESSORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, art. 57 - Norma di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna, con cui sono state delegate alla regione stessa le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali, sia per quanto attiene alla loro individuazione sia per quanto attiene alla loro tutela e relative sanzioni;

Atteso che, ai sensi della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, art. 20, l'assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport esercita le competenze attribuite alla regione in materia di tutela delle bellezze naturali;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497 - Protezione delle bellezze naturali, ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale;

Atteso che la legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, ha sottoposto a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, alcune categorie di aree;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro il 31 dicembre 1986, le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale, mediante la redazione di strumenti di disciplina paesistica, le aree di cui all'art. 1 della medesima legge, nonché le aree ricomprese negli elenchi redatti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Atteso che le regioni possono individuare, tra quelle vincolate ai sensi delle norme predette, le aree in cui, entro il 31 dicembre 1986, in vista dell'approvazione della disciplina paesistica di cui all'art. 1-*bis* della legge n. 431/1985 medesima, è vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi né l'aspetto esteriore degli edifici;

Vista la deliberazione della giunta regionale adottata in seduta n. 53/66 del 20 dicembre 1985 con la quale sono state individuate le aree da sottoporre al vincolo di non trasformabilità ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che, tra le altre, è stata individuata, nel territorio del comune di Alghero la seguente area compresa tra Punta Giglio, Capo Caccia e Torre de Bantine Sale. Determinazione catastale: fogli 1, 14, 18, 22, 23, 45, 46, 47 e 48 (tutti i mappali); parte dei fogli 2, 3, 19, 24, 32 e 49, in particolare i mappali, o parte di essi, compresi tra il mare e le seguenti strade: interpoderale ETFAS fino all'incrocio col confine con Sassari; Santa Maria La Pama - Capo Caccia; Capo Caccia - P. Conte; strada statale n. 127-bis - Albergo dei Pini. Sono escluse dalla predetta delimitazione:

a) i centri abitati e le relative aree di espansione;

b) aree edificabili individuate dallo studio di disciplina delle zone «F» così come stabilito dall'art. 11 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17;

c) tutte le aree militari;

Atteso che tale area è stata vincolata ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con decreto ministeriale 4 luglio 1966 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 325 del 27 dicembre 1966);

Atteso che l'area predetta è stata riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/1939 in quanto tra i due promontori di Capo Caccia e Punta Giglio è racchiuso un brano di costa tra i più suggestivi del Mediterraneo per la varietà degli strapiombi rocciosi e un entroterra caratterizzato da una orografia mutevole con intere zone coperte di foreste di pini ed eucalipti;

Considerato, quindi, che ai fini di una migliore tutela e valorizzazione della zona predetta, sotto il profilo paesaggistico, è opportuna la predisposizione di uno strumento di disciplina paesistica ai sensi della legge n. 1497/1939 e del regio decreto n. 1357/1940, nonchè della legge n. 431/1985, art. 1-*bis*;

Atteso, infine che, nelle more di predisposizione ed in vista dell'approvazione della predetta disciplina paesistica da adottarsi entro il 31 dicembre 1986, è opportuno garantire, relativamente all'area sopra individuata, la conservazione dell'attuale stato dei luoghi;

Decreta:

Art. 1.

Il territorio in premessa indicato, individuato nell'elaborato cartografico di massima allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale, è sottoposto sino al 31 dicembre 1986 al vincolo di non trasformabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431.

Su tale territorio è vietata sino al 31 dicembre 1986 ogni modificazione dell'assetto nonché qualsiasi opera edilizia con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi né l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna.

Art. 3.

Copia del Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna su cui il presente decreto sarà pubblicato, verrà affissa per tre mesi ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato.

Art. 4.

Altra copia del Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna, predetto, verrà depositata, nello stesso periodo di tre mesi, presso la segreteria del comune interessato.

Cagliari, addì 23 dicembre 1985

L'assessore: FADDA

(Omissis).

L'ASSESSORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, art. 57 - Norma di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna, con cui sono state delegate alla regione stessa le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali, sia per quanto attiene alla loro individuazione sia per quanto attiene alla loro tutela e relative sanzioni;

Atteso che, ai sensi della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, art. 20, l'assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport esercita le competenze attribuite alla regione in materia di tutela delle bellezze naturali;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497 - Protezione delle bellezze naturali, ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale;

Atteso che la legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, ha sottoposto a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, alcune categorie di aree;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro il 31 dicembre 1986, le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale, mediante la redazione di strumenti di disciplina paesistica, le aree di cui all'art. 1 della medesima legge, nonché le aree ricomprese negli elenchi redatti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Atteso che le regioni possono individuare, tra quelle vincolate ai sensi delle norme predette, le aree in cui, entro il 31 dicembre 1986, in vista dell'approvazione della disciplina paesistica di cui all'art. 1-*bis* della legge n. 431/1985 medesima, è vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi né l'aspetto esteriore degli edifici;

Vista la deliberazione della giunta regionale adottata in seduta n. 53/66 del 20 dicembre 1985 con la quale sono state individuate le aree da sottoporre al vincolo di non trasformabilità ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che, tra le altre, sono state individuate nel territorio del comune di La Maddalena le seguenti aree: tutte le isole e gli isolotti minori per l'intero territorio: parte dell'isola La Maddalena determinata catastalmente nel modo seguente: fogli 1, 2, 3, 4, 8 e 13 (tutti i mappali), parte dei fogli 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 (all. I) e 15 in particolare i mappali compresi tra il mare e le seguenti strade vicinali: «Padule», «Cala Francese», «Valle Maiore», strada militare «Trinità», «Guardia del Turco», «Punta della Gatta», «Spalmatore», «Comunale di Moneta». Sono escluse dalla predetta delimitazione:

a) il centro abitato de «La Maddalena» e le relative aree di espansione;

b) le aree edificabili, individuate dallo studio di disciplina della zona «F» così come stabilito dall'art. 11 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17;

c) tutte le aree militari;

Atteso che tale area è stata vincolata ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con decreto ministeriale 12 maggio 1966 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 10 settembre 1966);

Atteso che l'area predetta è stata riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/1939 in quanto costituisce un quadro naturale di eccezionale bellezza, estremamente vario per la frantumata costituzione delle coste e per l'armonia delle forme montuose dell'interno su cui cresce, ai piedi delle molte pietre, rigogliosa macchia mediterranea, ginepri e pini;

Considerato, quindi, che ai fini di una migliore tutela e valorizzazione della zona predetta, sotto il profilo paesaggistico, è opportuna la predisposizione di uno strumento di disciplina paesistica ai sensi della legge n. 1497/1939 e del regio decreto n. 1357/1940, nonché della legge n. 431/1985, art. 1-*bis*;

Atteso, infine che, nelle more di predisposizione ed in vista dell'approvazione della predetta disciplina paesistica da adottarsi entro il 31 dicembre 1986, è opportuno garantire, relativamente all'area sopra individuata, la conservazione dell'attuale stato dei luoghi;

Decreta:

Art. 1.

Il territorio in premessa indicato, individuato nell'elaborato cartografico di massima allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale, è sottoposto sino al 31 dicembre 1986 al vincolo di non trasformabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431.

Su tale territorio è vietata sino al 31 dicembre 1986 ogni modificazione dell'assetto nonché qualsiasi opera edilizia con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi né l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna.

Art. 3.

Copia del Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna su cui il presente decreto sarà pubblicato, verrà affissa per tre mesi ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato.

Art. 4.

Altra copia del Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna, predetto, verrà depositata, nello stesso periodo di tre mesi, presso la segreteria del comune interessato.

Cagliari, addì 23 dicembre 1985

L'assessore: FADDA

(Omissis).

86A1131

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Milano

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via F. del Perdono, 7, 20122 Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

NOTA

Il D.P.R. n. 686/1957 reca norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Si trascrive il testo dell'art. 2 di tale decreto:

«Art. 2. *(Domanda di ammissione ai concorsi).* — Per l'ammissione ai concorsi alle qualifiche iniziali delle carriere degli impiegati civili dello Stato, gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) la data ed il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonché le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego».

86A1526

Diario delle prove scritte dei concorsi ordinari, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, nonchè delle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria con lingua di insegnamento diversa da quella italiana, e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

CALENDARIO DELLE PROVE SCRITTE

Classe di concorso		Data delle prove
III —	Arte del tessuto	1ª prova scritto-grafica (**) 2ª prova scritto-grafica (**) 3ª prova scritto-grafica (**)
IV —	Arte del vetro	prova scritto-grafica 6-5-1986
V —	Arte della ceramica	prova scritto-grafica (**)
VI —	Arte della fotografia	prova scritto-grafica (**)
VII —	Arte della grafica pubblicitaria	prova scritto-grafica (**) prova scritto-grafico-pratica (**)
VIII —	Arte della scenotecnica	1ª prova scritto-grafica (**) 2ª prova scritto-grafica (**)
XI —	Arti della grafica e della incisione	1ª prova scritto-grafica (**) 2ª prova scritto-grafica (**)
XII —	Arti della moda e del costume	1ª prova scritto-grafica (**) 2ª prova scritto-grafica (**) 3ª prova scritto-grafica (**)
XIII —	Arti della rilegatoria e del restauro del libro	1ª prova scritto-grafica (**) 2ª prova scritto-grafica (**)
XIV —	Arti della stampa	prova scritto-grafica 6-5-1986
XVI —	Chimica agraria	prova scritta (**)
XVII —	Chimica industriale	prova scritta (**) prova grafica (**)

Classe di concorso	Data delle prove
XIX — Costruzioni navali e teoria della nave	prova scritta o scritto-grafica 5-5-1986
XX — Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico	prova scritto-grafica (**)
XXII — Dattilografia, tecniche della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità a macchina	prova scritta (**)
XXIII — Discipline e tecniche commerciali e aziendali	prova scritta (**)
XXIV — Discipline geometriche, architettoniche e arredamento	1ª prova scritto-grafica (**) 2ª prova scritto-grafica (**)
XXVIII — Disegno tecnico	1ª prova grafica o scritto-grafica (**) 2ª prova grafica (**)
XXX — Disegno e modellazione odontotecnica	prova scritto-grafica 22-4-1986
XXXI — Disegno e stile dei caratteri	prova scritto-grafica (**) prova scritta (**)
XXXII — Disegno e storia dell'arte	1ª prova scritto-grafica (**) 2ª prova scritto-grafica (**)
XXXIII — Economia delle comunità	prova scritta (**) prova grafica (**)
XXXV — Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado	prova scritta (**)
XXXVII — Educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado	1ª prova scritta (**) 2ª prova scritta (**)
XLI — Elettrotecnica	prova scritta o scritto-grafica 22-4-1986
XLIV — Fisica	prova scritta (**)
XLVI — Geografia	prova scritta (**)
XLVII — Igiene, anatomia, fisiologia, patologia	1ª prova scritta (**) 2ª prova scritta (**)
XLVIII — Igiene, anatomia, fisiologia, patologia dell'apparato masticatorio	prova scritta (**)
XLIX — Igiene, anatomia, fisiologia, patologia e tecnica radiologica	prova scritta (**)
L — Igiene, anatomia, fisiologia, patologia e tecnologia oculistica	prova scritta 6-5-1986
LI — Igiene mentale e psichiatria infantile	prova scritta (**)
LIII — Informatica gestionale	prova scritta (**)
LIV — Informatica industriale	prova scritta (**)
LVIII — Lingua e lettere italiane negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena	prova scritta 14-5-1986
LIX — Lingua e lettere italiane (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca	prova scritta 14-5-1986
LXI — Linguaggio per la cinematografia e la televisione	prova scritta 7-5-1986
LXIV — Matematica applicata	prova scritta (**)
LXV — Matematica e fisica	1ª prova scritta (**) 2ª prova scritta (**)
LXVII — Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena	prova scritta 5-5-1986
LXVIII — Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine	prova scritta 5-5-1986
LXX — Materie letterarie e latino nei licei e negli istituti magistrali con lingua di insegnamento slovena	1ª prova scritta 21-4-1986 2ª prova scritta 22-4-1986
LXXI — Materie letterarie e latino nei licei e negli istituti magistrali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine	1ª prova scritta 21-4-1986 2ª prova scritta 22-4-1986
LXXII — Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico	1ª prova scritta (**) 2ª prova scritta (**) 3ª prova scritta (**)

	Classe di concorso	Data delle prove
LXXIII —	Materie letterarie, latino e greco nei licei classici con lingua di insegnamento slovena	1ª prova scritta 7-5-1986 2ª prova scritta 8-5-1986 3ª prova scritta 9-5-1986
LXXIV —	Materie letterarie, latino e greco nei licei classici in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine	1ª prova scritta 7-5-1986 2ª prova scritta 8-5-1986 3ª prova scritta 9-5-1986
LXXV —	Meccanica, macchine e disegno	prova scritta (**) prova scritto-grafica (**)
LXXVII —	Merceologia grafica, tecnologia, impianti grafici e disegno	prova scritta o scritto-grafica (**)
LXXVIII —	Mineralogia e geologia	prova scritta 21-4-1986
LXXIX —	Modellistica industriale e tecnologia della confezione industriale	prova scritta o scritto-grafica (**)
LXXXI —	Navigazione, arte navale ed elementi di costruzioni navali	prova scritta 7-5-1986
LXXXII —	Psicologia sociale e pubbliche relazioni	prova scritta (**)
LXXXIII —	Scienza dell'alimentazione	prova scritta (**)
LXXXIV —	Scienze agrarie e tecniche di gestione aziendale	prova scritta (**)
LXXXVI —	Scienze naturali, chimica e geografia	prova scritta (**)
LXXXVII —	Scienze naturali, fitopatologia, entomologia agraria, microbiologia	prova scritta (**)
LXXXIX —	Stenografia	prova scritta 2-5-1986
XC —	Stenografia negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena.	prova scritta 15-5-1986
XCI —	Stenografia negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine	prova scritta 15-5-1986
XCIII —	Tecnica della registrazione del suono	prova scritta (**)
XCIV —	Tecnica della ripresa cinematografica e televisiva	prova scritta 6-5-1986
XCV —	Tecnica e organizzazione della produzione cinematografica e televisiva	prova scritta (**)
XCVI —	Tecnica fotografica	prova scritta (**)
XCVII —	Tecniche turistiche e alberghiere	prova scritta (**)
XCVIII —	Tecnologia ceramica	prova scritta (**)
CII —	Tecnologia meccanica	prova scritta (**) prova scritto-grafica (**)
CVII —	Tecnologia odontotecnica	prova scritta (**)
CVIII —	Tecnologia per le arti grafiche e della stampa	prova scritta 5-5-1986
CIX —	Tecnologia radiologica	prova scritta (**)
CXVI —	Zootecnica e scienza della produzione animale	prova scritta 21-4-1986
CXVII —	Stenografia e dattilografia	prova scritta (**)
CXVIII —	Stenografia e dattilografia negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena	prova scritta (**)
CXIX —	Stenografia e dattilografia negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine	prova scritta (**)

Il diario delle prove scritte relative alle classi di concorso contrassegnate da due asterischi (**) sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 15 maggio 1986.*

86A1503

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte dei concorsi ordinari, per esami e titoli, a posti di insegnante di arte applicata negli istituti d'arte statali, compresi quelli con lingua di insegnamento diversa da quella italiana.

Il calendario delle prove scritte dei concorsi ordinari, per esami e titoli, a posti di insegnante di arte applicata negli istituti d'arte statali compresi quelli con lingua di insegnamento diversa da quella italiana, preannunciato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 21 ottobre 1985, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 settembre 1986.

86A1502

CORTE DEI CONTI

Concorso speciale pubblico, per esami, a tre posti di segretario o di revisore nel ruolo della carriera di concetto da destinare agli uffici con sede in Perugia.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto presidenziale 18 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 dell'8 novembre 1971, con il quale sono stati stabiliti i nuovi programmi degli esami di ammissione e di passaggio nelle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva della Corte dei conti;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 29 dicembre 1984, n. 887;

Vista la legge 7 agosto 1985, n. 428, con cui è stata aumentata la dotazione organica del personale dei ruoli della Corte dei conti;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 1985 di ripartizione dei posti recati in aumento con la predetta legge n. 428;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1985, n. 555;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale pubblico, per esami, a tre posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti, da destinare agli uffici della Corte con sede in Perugia.

I vincitori saranno assegnati presso la sede predetta ove presteranno servizio per un periodo non inferiore a cinque anni.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Idoneità fisica all'impiego.

D) Diploma di maturità classica o scientifica, di maturità magistrale o tecnica, di maturità professionale per segretario d'amministrazione o per analista contabile o per operatore commerciale ovvero licenza linguistica, con esclusione di titoli equipollenti.

Al presente concorso speciale pubblico potrà partecipare, altresì, il personale della Corte dei conti in possesso del titolo di studio prescritto, oppure il personale inquadrato in qualifica immediatamente inferiore in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dell'ex carriera di appartenenza.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000 e rivolte al Presidente della Corte dei conti, debbono essere presentate al segretariato generale della Corte stessa, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittimi la elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione dell'anno e dell'istituto, con relativo indirizzo, presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la destinazione indicata all'art. 1 ed a prestare servizio presso la predetta sede per un periodo non inferiore a cinque anni.

Il personale della Corte dei conti dovrà dichiarare nella domanda anche la qualifica nella quale è inquadrato, nel caso in cui non sia in possesso del titolo di studio prescritto.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni e l'eventuale recapito telefonico.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito nel precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) nozioni di diritto pubblico (costituzionale ed amministrativo);

2) contabilità generale dello Stato e nozioni di ragioneria applicata alle aziende pubbliche e private.

Il colloquio si svolgerà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, su:

a) nozioni di diritto privato;

b) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

c) ordinamento, attribuzioni e funzionamento della Corte dei conti.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi del complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non consegua la votazione di almeno sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno immediatamente immessi in servizio e dovranno produrre entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo di studio dichiarato nella domanda e compreso tra quelli prescritti dall'art. 2, lettera *D)*;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o foglio di congedo illimitato.

g) certificato rilasciato dall'unità sanitaria competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *c), d), e)* e *g)* del presente articolo, come pure copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 6, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275, e successive modificazioni.

Art. 11.

Le prove scritte d'esame avranno luogo in Perugia.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 7 aprile 1986 sarà data comunicazione dei locali, del giorno e dell'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.*

I concorrenti dovranno, pertanto, consultare la *Gazzetta Ufficiale* sopraindicata sulla quale potrà essere comunicato l'eventuale rinvio della pubblicazione del diario di esame.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti per difetto di requisiti, o del mancato accoglimento della domanda perchè non contenente tutte le dichiarazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso sono tenuti a presentarsi nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio saranno comunicati il giorno, l'ora e il luogo in cui dovranno sostenerlo almeno venti giorni prima, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive modificazioni;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 12.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati segretari o revisori in prova per la durata di mesi sei, ai sensi dell'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore, saranno esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 13 febbraio 1986

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1986
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 227

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 3.000
possibilmente dattiloscritta)

Al Presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Baiamonti, 25 - 00195 ROMA

Il sottoscritto .... nato a ....
(provincia di ....) il ....
e residente dal (1) .... in ....
(provincia di ....) via ....
n. .... chiede di essere ammesso al concorso speciale pubblico, per esami, a tre posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto da destinare agli uffici della Corte dei conti con sede in Perugia, indetto con decreto presidenziale 13 febbraio 1986.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè...

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3)................;

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio........................ conseguito in data .... presso.. sito in.. via .... n. ......;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente...;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni ....;

7) appartiene ai ruoli della Corte dei conti con la qualifica (5)..;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

9) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere gli uffici della Corte dei conti con sede in Perugia ed a prestare servizio nella predetta sede per un periodo non inferiore a cinque anni.

Data, ...

Firma

....

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni .... ed eventuale recapito telefonico ....

Visto: si autentica la firma del sig. .... (6)

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) Tale dichiarazione è richiesta solo per il personale della Corte dei conti non in possesso del titolo di studio prescritto.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

86A1549

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Concorsi pubblici, per esami, a otto posti di veterinario, settima qualifica funzionale, del personale direttivo degli uffici veterinari di confine, a due posti di geometra, sesta qualifica funzionale, del personale tecnico di concetto del genio civile, a due posti di assistente, quarta qualifica funzionale, del personale tecnico esecutivo del genio civile e a due posti di commesso, seconda qualifica funzionale, del personale ausiliario delle imposte dirette.

Con decreto n. 20251/PR.I del 13 settembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1985, registro n. 13, foglio n. 332, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige dell'11 febbraio 1986, n. 6, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a otto posti di veterinario, settima qualifica funzionale, in prova nei ruoli locali istituiti nella provincia di Bolzano, del personale direttivo degli uffici veterinari di confine di Fortezza e Campo Trens. Di detti otto posti due sono riservati a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano e sei ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco. Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dall'anzidetta data dell'11 febbraio 1986.

Con decreto n. 20242/PR.I del 29 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1985, registro n. 13, foglio n. 328, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige dell'11 febbraio 1986, n. 6, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di geometra, sesta qualifica funzionale, in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale tecnico di concetto del genio civile. Di detti due posti uno è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano e uno ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco. Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dall'anzidetta data dell'11 febbraio 1986.

Con decreto n. 20243/PR.I del 29 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1985, registro n. 13, foglio n. 329, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige dell'11 febbraio 1986, n. 6, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di assistente, quarta qualifica funzionale, in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale tecnico esecutivo del genio civile. Di detti posti uno è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano e uno ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco. Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dall'anzidetta data dell'11 febbraio 1986.

Con decreto n. 20229/PR.I del 28 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1986, registro n. 1, foglio n. 24, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige dell'11 febbraio 1986, n. 6, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per titoli, a due posti di commesso, seconda qualifica funzionale, in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale ausiliario delle imposte dirette. Detti due posti sono riservati a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco. Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dall'anzidetta data dell'11 febbraio 1986.

86A1551

REGIONE PUGLIA

Concorso a tre posti di assistente medico dell'area funzionale di chirurgia presso l'unità sanitaria locale BA/3

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente in formazione dell'area funzionale di chirurgia (pronto soccorso), presso l'unità sanitaria locale BA/3.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Andria (Bari).

86A1457

OSPEDALE DEI BAMBINI «VITTORE BUZZI» DI MILANO

Concorso a posti di personale di varie qualifiche

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di ispettore sanitario;
un posto di capo ostetrica;
due posti di ostetrica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

86A1481

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 51 del 3 marzo 1986 pubblica il seguente avviso di concorso:

Automobile club Massa Carrara: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di collaboratore.

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Mingnetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	90.000
- semestrale	L.	50.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	180.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	75.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	285.000
- semestrale	L.	160.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	82.000
Abbonamento semestrale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221